

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

488^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 3	GAROFALO (PCI)	<i>Pag.</i> 12
DISEGNI DI LEGGE		TRIGLIA (DC)	12
Annunzio di presentazione	3	CISBANI (PCI)	19
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..	3	PERRICONE (PRI)	20
DISEGNI DI LEGGE		SANESI (MSI-DN)	20
Seguito della discussione:		Discussione:	
«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» (2585) (<i>Relazione orale</i>)		«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico» (2583);	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria»		«Nuove norme per miglioramenti e perequazioni dei trattamenti pensionistici» (543), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;	
FAVILLA (DC), relatore	6 e <i>passim</i>	«Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari» (869), d'iniziativa del senatore Mariotti e di altri senatori;	
* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze	11 e <i>passim</i>	«Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (871), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori;	
		«Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private» (2189), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori;	

488^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 FEBBRAIO 1991

«Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico» (2439);

«Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico» (2494), d'iniziativa del senatore Sirtori;

«Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato» (2495), d'iniziativa del senatore Sirtori

(*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2583 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico»:

MURMURA (DC), relatore	Pag. 22 e passim
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	26
ANTONIAZZI (PCI)	28, 44
SARTORI (DC)	31
IANNONE (PCI)	34
GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	36
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro	43, 46, 48
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	45

INCHIESTE PARLAMENTARI

Rinvio in Commissione del Doc. XXII, n. 16:

PRESIDENTE	48
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro	52 e passim
MURMURA (DC), relatore	52 e passim
ANTONIAZZI (PCI)	62, 63, 65
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	63, 67
* GUZZI (PSI)	68
* MISSERVILLE (MSI-DN)	68
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	69
PERRICONE (PRI)	69
FRANCHI (PCI)	70
ANGELONI (DC)	71

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	73, 74
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	73

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristruttura-

turazione del settore bieticolo-saccarifero» (2631) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* BUSSETTI (DC), relatore	Pag. 74 e passim
LOPS (PCI)	76, 89
* CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	78, 88
DIANA (DC)	86
FERRARI-AGGRADI (DC)	88
* NEBBIA (Sin. Ind.)	91

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti» (2584):

PRESIDENTE	91
REZZONICO (DC)	90
CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane	90

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (2640) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali»:

SPITELLA (DC), relatore	91 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.)	92
CALLARI GALLI (PCI)	95
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica	97

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1991

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	103
---------------------------------	-----

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	103
Richieste di parere su documenti	103

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni ...	103
Annunzio di interpellanze e interrogazioni	104, 105

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Alberici, Andò, Argan, Bo, Bochicchio Schelotto, Butini, Cabras, Citaristi, Evangelisti, Giacchè, Giugni, Granelli, Leone, Mazzola, Mezzapesa, Montresori, Natali, Nespolo, Onorato, Pasquino, Pulli, Senesi, Valiani, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Azzarà, a Milano, per attività della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi» (2649).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno essere effettuate votazioni con procedimento elettronico. Decorre

perciò da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» (2585) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 441, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2585.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Riprendiamo il loro esame.

Ricordo che il 24 gennaio scorso sono stati illustrati e votati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e l'emendamento 1.0.1; sono stati inoltre illustrati gli ulteriori emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

«Art. 1-ter.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-ter.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis e d-ter del secondo comma" sono sostituite dalle parole "ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis del secondo comma".

3. Nell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni, fruente o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa”.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell’imponibile o dell’imposta relative ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991».

1.0.2

LA COMMISSIONE

1. L’inciso “nonchè dei diritti di garanzia» contenuto nel primo periodo dell’articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intende riferito al precedente “con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza”».

1.0.4

DE CINQUE, CANDIOTTO

Si deve ora procedere alla votazione dell’emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione, sul quale il Governo si è pronunciato con parere favorevole. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la votazione deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.

Prima di procedere alla votazione, invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo parere della 5^a Commissione permanente, espresso a revisione del precedente, del quale è stata data comunque lettura nella seduta del 24 gennaio.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica – preso atto che sono venuti meno gli elementi di incertezza sul gettito complessivo dell’articolo 12 della legge n. 408 del 29 dicembre 1990, la cui considerazione è stata alla base delle pronunzie per assenza della copertura finanziaria prevista dalla Costituzione più volte espresse sugli articoli 1, comma 1, e 4 del provvedimento in titolo – a revisione del precedente parere espresso in data 23 gennaio 1991 per la parte riferita al testo del decreto, si esprime a maggioranza nel senso di non avere nulla da obiettare per gli aspetti di competenza sulle richiamate norme.

Ciò in quanto risulta oggi ufficialmente che la maggiore entrata di 4.151 miliardi per il 1991 riveniente dal citato articolo 12 si è realizzata al netto del maggior gettito di 116 miliardi di cui all’articolo 4 del

decreto in esame e relativo al capitolo 1451 dello stato di previsione dell'entrata, in materia d'imposta sul consumo del caffè, la cui previsione di maggiore entrata linda è pari quindi, a seguito della citata legge n. 408, a 444.100 milioni per il 1991.

Il Gruppo comunista conferma la propria contrarietà, in quanto anzitutto non appare assolutamente certo che il maggiore gettito derivante dall'articolo 12 sia esattamente uguale a 4.267 miliardi lordi e in secondo luogo la quota di 116 miliardi è da considerarsi come maggiore entrata rispetto all'equilibrio di bilancio e quindi, se riferita all'esercizio 1990, essa può essere utilizzata per fini di copertura solo per il 25 per cento, mentre, se riferita all'esercizio in corso, essa non può essere utilizzata per fini di copertura».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha inteso che la Commissione bilancio, programmazione economica ha corretto la sua opinione negativa sull'insieme del decreto-legge, ma ha mantenuto la sua opposizione agli emendamenti. Lei insiste per la votazione dell'emendamento?

FAVILLA, *relatore*. Visto il parere della 5^a Commissione ritiro l'emendamento 1.0.2 e conseguentemente l'emendamento 4.1, al primo connesso.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.3 è decaduto. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dai senatori De Cinque e Candioto.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. La disposizione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi per cause sopraggiunte o non prevedibili nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione, i compensi determinati ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, possono essere integrati a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione alla data del 31 agosto 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio avuto riguardo alle spese sostenute per il personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del medesimo decreto, nonché alla riduzione dell'area o del volume della riscossione. Il Ministro delle finanze previo accertamento della sussistenza, dell'entità e delle ragioni del disavanzo, sentito il parere della

commissione consultiva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, determina con apposito decreto da emanarsi entro il 31 gennaio 1991 per l'anno 1990 la misura dell'integrazione del compenso per ciascun concessionario o commissario nei limiti della dotazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzata alla chiusura dell'esercizio 1990 e che può essere impegnata nell'esercizio successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita".

1-ter. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991».

2.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, sono integrati i compensi determinati ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati disavanzi di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, utilizzando tutte le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2-bis. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale Fondo di previdenza di cui all'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 nonché del

personale addetto al servizio di riscossione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, ovvero distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

2-ter. L'integrazione di cui ai precedenti commi disposta in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese complessive di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1988, n. 43 nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989 e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989.

2-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 marzo 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2-bis, nonché la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al successivo comma.

2-quinties. La domanda per ottenere l'integrazione prevista dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1991 al Servizio Centrale della Riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

2-sexies. Sulla domanda provvede entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministero delle finanze. Contro il provvedimento del Ministero è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

2-septies. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare dell'integrazione richiesta. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 dello stesso decreto.

2-octies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 2 a 2-septies non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. La valutazione delle spese per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, utile ai fini della determinazione della remunerazione del servizio stesso, deve considerare i soli costi del personale dipendente dai concessionari e obbligatoriamente iscritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, al «Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici». A tal fine, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio centrale, il predetto Fondo di previdenza è tenuto a fornire al Servizio centrale stesso, per ciascun ambito territoriale di riscossione e per il periodo richiesto, i dati riferiti al numero complessivo dei dipendenti dai concessionari, iscritti all'ordinamento previdenziale della categoria, e quelli riferiti al relativo ammontare retributivo. Deve, inoltre, fornire i dati riguardanti gli oneri a carico dei concessionari per contributi assistenziali e previdenziali ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, del trattamento integrativo di pensione e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3-ter. Per la valutazione di cui al precedente comma deve essere, altresì, considerato il costo dei dipendenti dai concessionari con qualifica di ausiliario e di quelli assunti dagli stessi per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge, esclusi dalla iscrizione al «Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici» a norma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio si deve anche considerare il costo del personale che fin da data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, pur essendo addetto al servizio di riscossione dei tributi, era escluso dalla iscrizione al predetto Fondo di previdenza e il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal contratto collettivo del settore del credito, sempre che lo stesso continui eccezionalmente ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad essere adibito al servizio di cui sopra presso concessioni gestite direttamente da aziende e istituti di credito. Per ciascun ambito i concessionari devono fornire, annualmente, al Servizio centrale l'elenco nominativo dei dipendenti e del personale di cui sopra, distinti per tipologia. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere indicato l'ammontare annuo della retribuzione, della contribuzione assistenziale e previdenziale a carico del concessionario, nonchè dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'elenco deve essere corredata, per ciascun nominativo, della copia della denuncia annuale delle retribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche per l'anno 1991. Il relativo onere, stimato in lire 180 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991».

2.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è già stato oggetto della relazione iniziale per cui, pur essendo piuttosto lungo, ritengo che non richieda molte parole. Si tratta in pratica di una riformulazione del testo già contenuto nel decreto, riformulazione alquanto ampia ma che tende a stabilire criteri più precisi e più definiti in merito alla delega attribuita al Ministro.

Tuttavia, rispetto al testo dell'emendamento, devo suggerire fin da ora alcune lievi modifiche circa le quali ho ricevuto un preventivo assenso da parte del Governo (che altrimenti avrebbe espresso parere contrario). Ritengo pertanto, se lei me lo consente, signor Presidente, di poterle illustrare verbalmente.

PRESIDENTE. Proceda pure, senatore Favilla.

FAVILLA, *relatore*. Sono piccole modifiche, signor Presidente. Ad esempio, nel primo periodo, punto 2, al quinto rigo del testo dell'emendamento 2.1, alle parole «sono integrati» si tratta di sostituire le parole «possono essere integrati».

Sempre al comma 2, verso la fine, laddove si dice «tutte le residue disponibilità esistenti» si deve eliminare la parola «tutte»; inoltre, dopo le parole «alla chiusura dell'esercizio 1990», dopo una virgola, vanno aggiunte le parole «in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare»; poi, dopo un'altra virgola, il testo prosegue così come è attualmente.

Il comma 2-sexies dovrebbe poi essere riformulato nel seguente modo: «Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze». Oltre alle piccole modifiche deve quindi intendersi cancellata la frase: «Contro il provvedimento del Ministero è ammesso ricorso alla Corte dei Conti».

Passando poi all'illustrazione degli altri emendamenti, vorrei dire che l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) è relativo alla recente legge 29 dicembre 1990, n. 408. È accaduto infatti che la legge è stata pubblicata il 31 dicembre 1990, e quindi è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Quando era stata approvata dal Parlamento si pensava che la pubblicazione sarebbe avvenuta nel corso del 1990, e lo stesso si credeva per la sua entrata in vigore. Essendosi invece verificata questa differenziazione tra la pubblicazione e l'entrata in vigore, vi sono alcune norme che devono essere modificate perché altrimenti si verificherebbe lo scivolamento di un anno per alcuni aspetti. Questo accadrebbe ad

esempio laddove si prevede una scadenza a partire dall'entrata in vigore. Si propone allora, con il comma 1-bis di questo emendamento, di sostituire al riferimento «alla data di entrata in vigore della legge» quello: «all'anno nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita».

Il comma 1-ter dell'articolo 2, sempre secondo questo emendamento, fa riferimento alla necessità di considerare il caso delle aziende che hanno avuto l'approvazione del bilancio prima della pubblicazione della legge; tali aziende, per il modo in cui sono concatenate le norme, non avrebbero infatti la possibilità di effettuare la rivalutazione, come invece possono fare tutte le altre imprese. Per tale motivo, dunque, viene proposta una modifica che consente anche a tali aziende di poter beneficiare della facoltà di rivalutazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.4 è da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 2.4 è contrario perché attualmente le aziende concessionarie svolgono il servizio, in parte con personale che è esclusivamente addetto al servizio della riscossione, ma in parte anche con personale che può essere addetto ad altri servizi e che contemporaneamente dedica una parte del suo tempo alla sezione «riscossione».

Pertanto, a me sembra che fissare la condizione per cui tutto il personale debba essere, per forza, totalmente dedicato all'attività di riscossione, significhi porre alle imprese concessionarie una specie di gabbia operativa ed organizzativa ingiusta in quanto ogni impresa, che svolge più attività, ha diritto di poter utilizzare il proprio personale nel modo più confacente alla sua organizzazione aziendale. Può darsi benissimo, quindi, che esista del personale che si dedichi alla funzione della riscossione, ma che, nello stesso tempo, assolva compiti relativi ad altri settori a cui l'azienda, nella sua integrità, si dedica.

Per questi motivi, dunque, non ritengo opportuno, specie in questa che è da considerarsi una fase sperimentale, porre una clausola che stabilisca che i soli costi da computare come veri costi di personale siano quelli relativi al personale che è totalmente ed esclusivamente addetto alla riscossione e che quindi, in base alla legge n. 377 del 1958, è iscritto al Fondo speciale per il personale dei servizi di riscossione.

Il successivo comma 3-ter è semplicemente conseguente a quanto stabilito dalla disposizione precedente e quindi la mia contrarietà si estende anche ad esso per gli stessi motivi dianzi detti. Nulla vieta, però, che tra qualche anno, passata la fase di sperimentazione, si possa giungere a quanto viene proposto, anche perché ciò risponde a criteri di razionalità e di trasparenza. Ritengo però che sia necessario superare l'attuale fase di sperimentazione prima di assumere decisioni che influirebbero negativamente sul risultato economico della gestione dei concessionari.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti 2.1, così come modificato dal relatore, 2.2 e 2.3, mentre è contrario sul 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.1.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, si tratta più che altro di una richiesta di chiarimento sull'emendamento 2.1 da cui dipende anche la nostra decisione di voto. L'ultimo periodo della lettera *a*) reca, dopo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, le parole «ovvero distaccate presso le concessionarie del servizio di riscossione».

Si tratta della destinazione del ripiano dei fondi che per un terzo servono a coprire il costo del personale delle esattorie. Il riferimento ai distaccati presso le concessioni del servizio di riscossione potrebbe determinare una situazione anomala e inaccettabile. I fondi infatti verrebbero utilizzati anche per personale che non è delle esattorie ma è soltanto distaccato presso di esse e ha una diversa veste contrattuale, configurando un finanziamento indiretto alle banche.

Il nostro voto dipende dallo scioglimento di questa ambiguità.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, il voto del mio Gruppo sull'emendamento 2.1 è favorevole. Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Garofalo, vorrei precisare che i concessionari del servizio di riscossione sono società, i cui dipendenti sono iscritti al Fondo esattoriale, nonché banche e casse di risparmio i cui dipendenti non sono iscritti a tale Fondo.

Quando venne approvata la riforma, la Commissione parlamentare competente era orientata a richiedere che fossero tutte società, ancorchè in mano a banche o casse di risparmio, proprio per consentire la trasparenza dei costi. Prevalse l'opinione dell'allora ministro Visentini di non obbligare gli istituti bancari a costituire società per azioni. Tuttavia il Ministro ha precisato, con disposizioni del servizio centrale per la riscossione di nuova costituzione, le modalità con le quali viene accertata la presenza di dipendenti di banche o casse di risparmio che operano nel settore delle concessioni. Non solo è stato fissato il criterio, ma nelle relazioni quadrimestrali che per legge il Ministero riceve da tutti i 98 concessionari queste posizioni vengono misurate con estrema puntualità. Vi è quindi anche il controllo da parte del Ministero.

Nel ringraziare il collega Garofalo per aver sollevato la questione, approfitto dell'occasione per dire al Governo che, una volta finito il

periodo transitorio, sarebbe auspicabile operare una modifica legislativa per riaffermare l'opinione a suo tempo espressa dalla Commissione, cioè che è la società per azioni che assicura il massimo di trasparenza possibile. Non è del tutto sicuro che ciò sia assolutamente vero perché, ad esempio, i costi di trattamento dei dati magnetici ed altri costi sono estremamente difficili da individuare, ma la trasparenza dei costi sarebbe di gran lunga superiore.

Sperando di ottenere una risposta favorevole da parte del Governo, che peraltro credo abbia lo stesso interesse rispetto alla problematica dei grandi disavanzi che si sono realizzati all'inizio della riforma – ed era impossibile pensare che non vi fosse qualche difficoltà perché non esisteva una base storica di riferimento nel fissare i compensi – approfitto per chiedere se entro il 30 giugno il Ministro intenda informare il Parlamento dell'andamento del primo anno, concessione per concessione (qui non c'è nulla da nascondere perché il sistema deve essere trasparente), e anche dirci con quali criteri intende modificare i compensi; oggi siamo infatti all'assurdo che versamenti di miliardi hanno compensi – ad esempio – di 200.000 lire, mentre versamenti di 15.000 lire, supponiamo per una tassa raccolta-rifiuti imposta dal comune di Brindisi, hanno un compenso di 12.000 lire. Quindi, abbiamo gravato sui piccoli anziché sui grandi. Credo che sia nell'interesse di tutti salvaguardare questo sistema a cui va data pulizia e trasparenza riorganizzandolo, però, al meglio, per garantirne la funzionalità.

Ringrazio ed esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè è stato chiamato direttamente in causa dal senatore Garofalo, invito il relatore ad esprimere la sua opinione.

FAVILLA, *relatore*. Mi sembra che indirettamente, nell'esprimere il suo parere, abbia già risposto il senatore Triglia. Nel determinare i costi di personale, bisogna tenere conto di tutto quello impegnato nel servizio. Bisogna, cioè, considerare tutto il personale esistente: sia quello che è stato assunto obbligatoriamente e che potrebbe, al limite – non è detto – risultare anche superiore al bisogno (i costi di tale personale, già nell'emendamento, si pensa di valutarli per intero); sia quello inserito nei ruoli della banca e che è stato trasferito successivamente al servizio di tesoreria, in quanto alcune banche che risultavano già in precedenza concessionarie del servizio di esattoria utilizzano lo stesso personale; sia quello che viene distaccato temporaneamente da altre attività esercitate dal concessionario. Per questa parte di personale, abbiamo voluto attribuire un peso minore, permettendo di considerare solo il 70 per cento del costo relativo. È evidente, però, che per il personale distaccato bisognerà tener conto del costo effettivamente inherente il servizio. Voglio dire che se fosse distaccato, ad esempio, soltanto per alcuni mesi, nel costo relativo a questo personale si dovrebbe tenere conto soltanto della quota parte di retribuzione corrispondente a tale periodo. Questi calcoli saranno seguiti e verificati dal servizio centrale per la riscossione e dal Ministero. Si tratta di una funzione propriamente esecutiva, ma ciò che conta è il concetto che dobbiamo approvare.

Intendo altresì precisare che, laddove si parla di costo globale, ci si riferisce al costo onnicomprensivo, cioè di retribuzione vera e propria e di oneri riflessi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende aggiungere qualcosa?

* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Per fugare il dubbio del senatore Garofalo, voglio confermare che il Governo farà tutti i controlli necessari – lo diceva già il relatore – per quanto riguarda l'applicazione del punto a) dell'articolo che stiamo esaminando.

Per quanto attiene alle osservazioni svolte dal senatore Triglia, naturalmente, confermo che il Governo, in sede di audizione, se verrà richiesto di fare questa relazione, indubbiamente avrà interesse a farla, soprattutto in riferimento all'entità dei disavanzi accertati e dei conseguenti provvedimenti adottati ai sensi della legge che stiamo per approvare, per quanto attiene l'andamento economico-finanziario delle gestioni del primo quadrimestre dell'anno 1991, alla luce delle risultanze accertate con la prima verifica quadrimestrale e per quanto riguarda, infine, i criteri che si intendono adottare da parte del Governo per modificare il livello dei compensi ai concessionari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, con le modifiche indicate dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Marniga e da altri senatori.

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Nel caso di affittanza di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione dell'ammontare complessivo, di cui al secondo comma, dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione fatte nel corso dell'anno solare antecedente, è necessario che ciò sia espressamente previsto nel contratto regolarmente registrato e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all'Ufficio IVA competente per territorio”.

2. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Per i casi di affittanza di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono ugualmente considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria avvenute attraverso l'utilizzo dell'ammontare dei corrispettivi dell'azienda affittante, di cui al comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal precedente comma 1, purchè risultino coerenti con le operazioni compiute dall'affittante stessa».

2.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, questo emendamento ha carattere interpretativo. Infatti sono sorte discussioni circa la possibilità per le aziende di esportazione di trasferire, in caso di affittanza dell'azienda, il diritto di utilizzazione del *plafond* di credito IVA. La norma proposta con il presente emendamento stabilisce alcuni adempimenti aggiuntivi, in caso di affittanza: l'affittante e l'affittuario dovranno provvedere a registrare il contratto, a darne tempestiva comunicazione all'ufficio IVA, oltre che a prevedere, nello stesso contratto, la clausola specifica, che si è voluto trasferire, tra l'altro, del diritto di utilizzazione del *plafond*.

Sotto questo aspetto, la disposizione ha un carattere innovativo e, nello stesso tempo, tende a dare certezze agli operatori; per il passato, la norma sana i trasferimenti avvenuti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* **SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Nella sostanza, il Governo è d'accordo. Intende però proporre una diversa formulazione che comunque non intacca la sostanza dell'emendamento. Vorrei quindi pregare il Presidente di concederci la possibilità di arrivare, insieme con il relatore, ad una formulazione convergente.

PRESIDENTE. Quindi, cosa si propone di fare?

FAVILLA, relatore. Chiediamo che la seduta sia sospesa per pochi minuti perché si possa esaminare la questione.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta e sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,25).

Onorevoli colleghi, riprendiamo la seduta.

Mi rammarico vivamente di aver concesso una sospensione di cinque minuti, che sono diventati quasi venti. Credo che una

discussione sull'emendamento si sarebbe potuta fare prima, dal momento che questo strumento legislativo è in discussione da molti mesi.

FAVILLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, chiedo scusa anch'io e la ringrazio; spero d'altronde che il tempo trascorso non sia stato inutile. L'emendamento nella sua sostanza viene confermato, ma lievemente modificato nella forma, con le seguenti variazioni. Innanzitutto, al punto 3-bis del comma 1, le parole: «Nel caso di affittanza» sono sostituite con le altre: «Nel caso di affitto».

Successivamente, le parole: «dell'ammontare complessivo, di cui al secondo comma, dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione fatte nel corso dell'anno solare antecedente, è necessario che ciò» sono sostituite con le altre: «della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del precedente comma 3, è necessario che tale trasferimento».

Vi è ancora una sostituzione: le parole «nel contratto regolarmente registrato» si devono sostituire con le altre: «nel relativo contratto».

Al comma 2, nel secondo periodo, innanzitutto si deve sostituire la parola «affittanza» con l'altra: «affitto»; inoltre, le parole «avvenute attraverso l'utilizzo dell'ammontare dei corrispettivi dell'azienda affittante» vengono sostituite con le altre: «nell'esercizio della facoltà».

L'ultima modifica prevede, infine, l'eliminazione delle parole «purchè risultino coerenti con le operazioni compiute dall'affittante stessa».

Questo, signor Presidente, è il nuovo testo dell'emendamento 2.0.1, così come concordato con il Governo.

PRESIDENTE. Credo sia inutile chiedere il parere del Governo, dato che il testo è stato concordato tra il rappresentante del Governo e il relatore.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano, alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) quando corrisponde i premi indicati dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'U.N.I.R.E. deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma precedente con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'U.N.I.R.E. ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti commi, con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta».

3.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento, come già un emendamento precedente, ha carattere di innovazione e di interpretazione di una norma allo scopo di chiarire un dubbio intervenuto recentemente circa i premi che vengono corrisposti all'U.N.I.R.E. nei confronti delle aziende che allevano cavalli destinati

alle corse. È stato ritenuto che tali erogazioni non abbiano carattere di veri e propri premi, ma piuttosto di contributi ad una attività economica e che, come tali, vanno assoggettati alle ritenute di acconto. La norma salvaguarda anche il passato e viene in tal modo introdotta nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo sull'emendamento 3.0.1 è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 1, valutato in lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, le parole: «del comma 1 dell'articolo 1, valutato in lire 116 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 1-ter valutato complessivamente in lire 116 miliardi e 500 milioni».

4.1

LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento è stato ritirato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CISBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CISBANI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, a nome del mio Gruppo, esprimo il parere favorevole sul provvedimento, tenuto conto anche del fatto che – come ha già detto il compagno Brina – gran parte delle decisioni che siamo stati chiamati a prendere sono atti dovuti.

In particolare, per quanto riguarda il decreto sulle calzature vorrei sottolineare come, ancora una volta, il Governo faccia presente al Parlamento la necessità e l'opportunità di adottare provvedimenti tendenti a rivedere l'intero sistema delle aliquote, tanto è vero che, parlando della riduzione dell'IVA sulle calzature al 9 per cento, afferma, nella relazione che accompagna il provvedimento, che la soluzione deve essere ricercata nel quadro generale delle modificazioni che si dovranno apportare per l'armonizzazione delle aliquote IVA rispetto a quelle vigenti negli altri paesi della Comunità. Questa affermazione ci trova, non solo da oggi, decisamente concordi e quindi, poichè nè da parte nostra, nè da parte di altri Gruppi sono state espresse mai valutazioni diverse da questa, difficilmente riusciamo a comprendere le ragioni per le quali il Governo fino ad oggi non ha presentato quel progetto di armonizzazione dell'IVA in relazione alle aliquote comunitarie, cui lei, onorevole Sottosegretario, faceva riferimento in un precedente intervento, annunciando che detto provvedimento sarà presentato entro febbraio. Ci permetta di non essere completamente convinti che ciò avverrà, anche se ci auguriamo che non sia così; d'altro canto, precedenti affermazioni del Governo non hanno trovato quel riscontro che è invece assolutamente necessario. Noi siamo convinti che non solo occorra una armonizzazione in relazione all'Europa, ma anche all'interno del comparto: per esempio, per quanto riguarda le calzature, vi è il settore dei pellami a cui si applica un'aliquota IVA differente, tuttora al 19 per cento. Tutto questo porta – come lei ben sa, onorevole Sottosegretario – a dei crediti d'imposta tali per cui alcuni uffici IVA, ubicati in aree diverse del nostro territorio, risentono di un notevole appesantimento del lavoro. Pertanto, ancora una volta, i piccoli e medi imprenditori – perchè questi sono i produttori di questo settore – si trovano in difficoltà, perchè lo smaltimento delle pratiche da parte degli uffici IVA avviene con ritardi enormi e non perchè – come accade nel caso dell'ufficio IVA situato nella maggiore area calzaturiera italiana, che è quella di Ascoli Piceno e della provincia di Macerata – tali uffici non siano produttivi, ma per il fatto che le pratiche sono talmente aumentate a seguito di questa discrepanza – e questo si è fatto presente al Ministro – che vengono evase con eccessivi e ingiustificati ritardi, che creano ulteriori difficoltà alle nostre piccole imprese calzaturiere.

Per tutte queste ragioni, onorevole Sottosegretario, il nostro voto mira anche ad incalzare e a far sì che l'intervento previsto dal Governo avvenga effettivamente nei tempi indicati. Nell'eventualità che ciò non accada, è del tutto ovvio che occorreranno altri decreti, possibilmente

non di due mesi in due mesi, ma secondo una qualche minima programmazione. Credo che non possa sfuggire all'Assemblea che in una situazione in cui si ricorre ad una serie di decreti, di due mesi in due mesi, quanto meno occorre tener presente che vi è da parte dei commercianti, verso i produttori, la richiesta che le consegne avvengano entro i termini indicati dai decreti, laddove l'aliquota IVA è prevista al 9 per cento anziché al 19 per cento, creando ulteriori problemi alle nostre imprese.

Per tutte queste considerazioni, pur dichiarando il voto favorevole da parte del nostro Gruppo, permane la nostra valutazione critica, che speriamo possa rappresentare una sollecitazione nei confronti del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. Se è giusto che le calzature, facendo parte dell'abbigliamento, godano dell'aliquota che viene stabilita nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare, approfitto dell'occasione per far presente al Governo che in data 19 febbraio 1988 avevo presentato un'interrogazione concernente l'IVA da applicare alle protesi oculistiche. Gli occhiali e le lenti a contatto, infatti, in base alla risoluzione ministeriale n. 540/105 del 7 ottobre 1987, non sono considerate protesi, mentre il Ministero della sanità, le unità sanitarie locali, lo stesso ufficio delle imposte dirette del Ministero delle finanze e le dogane hanno sempre fatto riferimento all'aliquota prevista per le protesi anche per quanto riguardava occhiali e lenti a contatto.

Sembra strano che, per quanto riguarda la vista, per protesi si intenda soltanto l'occhio di vetro. La legge stabilisce che per protesi si devono intendere gli oggetti e gli apparecchi, anche da portare in mano o da tenere su una parte del corpo (quindi anche un bastone o una doccia gessata), per compensare una deficienza o una infermità. Sulla base di tale definizione, non vedo come possano essere esclusi dalla categoria delle protesi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, che sono evidentemente strumenti che vanno a correggere una deficienza o una infermità.

Questa disparità di trattamento a me sembra illegittima e ingiustificata; quindi sollecito il Governo, nel momento in cui emanerà un futuro decreto-legge sulle aliquote dell'IVA, a tenere conto anche di questa problematica. (*Applausi dal centro-sinistra*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. In

riferimento all'intervento del collega Cisbani, vorrei precisare che mentre la manodopera impiegata nel settore della lavorazione del pellame è relativamente limitata, quella impiegata nel settore delle calzature, per le quali chiediamo la riduzione dell'aliquota IVA, è circa 15 o 20 volte superiore. L'esigenza che ci spinge ad approvare il disegno di legge al nostro esame è quella di salvaguardare il lavoro degli addetti del settore delle calzature.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico» (2583)

«Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici» (543), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari» (869), d'iniziativa del senatore Mariotti e di altri senatori

«Riliiquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (871), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private» (2189), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

«Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico» (2439)

«Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico» (2494), d'iniziativa del senatore Sirtori

«Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato» (2495), d'iniziativa del senatore Sirtori

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2583, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990,

n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico» e dei connessi disegni di legge «Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici», di iniziativa dei senatori Mancino, Sartori, Nieddu, Salerno, D'Amelio, Azzarà, Pinto, Angeloni, Toth, Cuminetti, Rosati, Coviello, Fontana Elio e Salvi; «Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari», di iniziativa dei senatori Mariotti, Pierri, Visca, Calvi, Marniga, Casoli, Bono Parrino, Manieri, Agnelli Arduino, Patriarca, Nieddu, Bernardi, Candioto, Perricone e Pizzol; «Riliiquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato», di iniziativa dei senatori Santalco, Grassi Bertazzi e Lauria; «Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private», di iniziativa dei senatori Antoniazzi, Lama, Maffioletti, Tedesco Tatò, Iannone, Ferraguti, Chiesura, Vecchi, Macis, Giacchè, Lotti, Margheri, Imbriaco, Andreini, Cannata, Crocetta, Garofalo e Salvato; «Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico»; «Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico», di iniziativa del senatore Sirtori; «Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato», di iniziativa del senatore Sirtori.

Le Commissioni riunite 1^a e 11^a hanno terminato ieri i propri lavori e sono autorizzate a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il senatore Murmura, relatore per le Commissioni riunite.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, parlare a distanza di anni di pensioni d'annata e di perequazione del trattamento pensionistico, sia dell'area pubblica, sia dell'area privata, e verificare come allo stato, fino alla presentazione del disegno di legge e alla adozione del conseguente decreto-legge del 1990, poco è cambiato, non è certo consolante, e non solo per quanti unicamente per il dato anagrafico possono divenire a breve o a medio termine destinatari delle prestazioni pensionistiche. Certo è che la soluzione di questa problematica comporta la revisione di assetti normativi radicati, molteplici pur se confusi e, come abbiamo avuto la possibilità di accertare anche in queste settimane, la disponibilità di ingenti risorse finanziarie. Ma tutto ciò non poteva, non può e, starei per dire, non deve escludere il dovere morale, prima che politico, di misurarsi costantemente, con concretezza, per il serio ed effettivo miglioramento di questa realtà.

Gli ultimi anni hanno visto il potenziamento e la elevazione del livello «quali-quantitativo» delle pensioni ed hanno visto in taluni settori, soprattutto nell'area privata, attribuire in materia prevalenti responsabilità gestionali alle organizzazioni sindacali delle categorie lavoratrici. Si avverte, conseguentemente, l'esigenza del riordinamento complessivo del sistema, ispirato certo, da una parte, al contenimento della spesa globale e alla razionalizzazione delle entrate e, dall'altra, alla separazione sia sul piano teorico, sia su quello pratico dei concetti di assistenza e di previdenza. Restano, però, da affrontare - e si è cercato di farlo nell'esame di questo disegno di legge e del decreto-legge - molteplici questioni relative alle ingiustificate sperequazioni esistenti tra posizioni simili dal punto di vista giuridico ed economico, nonché

quelle riguardanti il finanziamento e l'efficienza del servizio e, in ultimo, come si cerca di fare in questi giorni anche con iniziative e con dichiarazioni di uomini responsabili della politica e del sindacato, di rivedere i limiti di età per il collocamento in quiescenza.

Credo che tutto questo non possa non costituire un secondo tempo di questo esame, di questo dibattito e di queste discussioni, evitando di cadere, per la fretta, in errori ancora più gravi di quelli che sono presenti ed evidenti.

Poi, per l'efficienza del servizio, l'approvazione della legge di riforma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha portato un contributo sicuro, almeno per il settore privato, pur rinnovando, in maniera scoordinata rispetto al resto della organizzazione dello Stato e del parastato, in maniera strana e preoccupante, lo sviluppo di alcune carriere e di alcuni inquadramenti.

Molto poco, invece, è stato fatto per il comparto pubblico, nel quale procedure antiche ed obsolete continuano a rendere estremamente complesso e farraginoso non solo il procedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza, ma anche – per i servizi e per le interlocutorie istituzionalizzate – la ricostruzione delle posizioni assicurative e previdenziali.

Nulla – o molto poco – era stato fatto, in realtà, anche per il superamento delle sperequazioni. Un confronto, pur sommario, delle prestazioni pensionistiche spettanti alle varie categorie di lavoratori ha posto in luce variazioni sensibilissime di disciplina, che attengono alla retribuzione pensionabile, alla cumulabilità fra pensione e retribuzione all'età pensionabile, alle modalità di calcolo della pensione per giungere, in parole povere, alla eliminazione delle cosiddette pensioni d'annata e a una contestuale definizione normativa di un corretto e adeguato sistema di dinamica salariale nel quadro dell'auspicato e sempre più auspicabile, definitivo, serio riordino del sistema pensionistico.

Il Governo ha dato in realtà rilevanza a questa delicata e complessa problematica, mentre la Camera dei deputati, nell'ottobre del 1989, aveva approvato, con il consenso del Governo, una risoluzione in materia, invitando l'Esecutivo a trovare soluzioni adeguate, cui si è fatto seguito con una serie di ulteriori dibattiti e di ulteriori iniziative che trovano, nello schema e del decreto-legge e del disegno di legge, parziale soluzione e che in realtà le Commissioni congiunte 1^a e 11^a hanno profondamente innovato e modificato in senso nettamente migliorativo.

Mi sia consentito sin da ora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringraziare non solo le rappresentanze sindacali e le rappresentanze del Ministero del tesoro e degli istituti previdenziali, ma anche i colleghi del Comitato ristretto e delle Commissioni congiunte per l'apporto sempre sereno, mai demagogico, sempre costruttivo, mai di parte per la redazione di un testo che fosse il più idoneo ad andare incontro alle prime e più giuste esigenze delle categorie dei dipendenti dell'area pubblica e di quella privata.

Chi vi parla, appartenendo ad un partito di Governo ed alla maggioranza, potrebbe essere considerato doverosamente come il sostenitore della linea del Governo e di quella della responsabilità, ma

io devo dire che in questa testimonianza, in questi comportamenti anche i rappresentanti delle forze parlamentari non facenti parte della maggioranza hanno dato concreta e ripetuta dimostrazione di notevole impegno, mettendo da parte quelle che potevano essere esigenze di parte per assumere una funzione di rappresentanza generale e complessiva dello Stato e delle istituzioni, il che nobilita il nostro comune lavoro e dimostra quanta sostanziale sensibilità democratica vi sia nel lavoro e nell'impegno di questo ramo del Parlamento.

È evidente la necessità del riordinamento che deve passare attraverso un più rigoroso rapporto fra la prestazione e la contribuzione, come appare chiaramente dalle iniziative legislative che precedettero quella del Governo, la n. 2359. Basta pensare alla legge n. 538 del 1983 e alla legge finanziaria del 1988 che diede vita a una specie di «mini-riforma», consentendo lo sfondamento di alcuni tetti pensionabili e collegando l'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale, cioè alla variazione media delle pensioni e delle retribuzioni contrattuali di tutti i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati.

È quindi evidente che le recenti innovazioni hanno consentito di valorizzare ai fini pensionistici l'intera retribuzione contributiva, anche se attraverso differenziati parametri, in relazione all'ammontare della retribuzione e di assicurare conseguentemente un rapporto costante fra potere d'acquisto delle pensioni e delle retribuzioni percepite dalle categorie attive.

Per il settore pubblico, in realtà, sono mancati nel tempo analoghi interventi normativi e se qualche novità essenziale vi è stata, essa è dovuta più alla scure del magistrato che non al fioretto ed all'impegno del legislatore. È sufficiente ricordare una serie di sentenze della Corte costituzionale: la n. 236 del 1986, per esempio, che ha riconosciuto computabile, ai fini dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL, l'intera indennità integrativa speciale.

A me sembra che ulteriori disattenzioni potranno portare ad analoghe soluzioni per i lavoratori iscritti all'ENPAS e – perchè no? – se fossero rimaste, anche per le cosiddette «pensioni d'annata».

Non ci siamo accontentati (nè ci si poteva accontentare, in realtà) di meri miglioramenti, come pure il Governo, in sede di Commissioni congiunte, aveva originariamente prospettato. La modestia dei miglioramenti semmai è imposta dalle modeste condizioni finanziarie del nostro bilancio.

Non essendo più quella per la perequazione delle pensioni la battaglia di una forza o di una sola forza politica o delle organizzazioni sindacali, dobbiamo sottolineare come l'impegno serio e sereno abbia contraddistinto il nostro comune lavoro. Vorrei qui ricordare – anche perchè la sostanziale adesione di tutte le parti politiche e parlamentari al nostro impegno consente una sollecita definizione, almeno in sede di relazione, della materia – che abbiamo il dovere di proseguire non tanto affinchè il giudice costituzionale o il giudice contabile o quello amministrativo incidano su questa materia, quanto perchè il legislatore, facendosi carico delle proprie primarie responsabilità, pervenga a queste soluzioni.

Il lavoro delle Commissioni (potrei dire che sono relatore non solo di uno schieramento di maggioranza bensì dell'unanimità delle

valutazioni delle Commissioni congiunte) si è anzitutto rivolto ad ampliare l'area dei beneficiari, come ripetutamente e giustamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, sia ritoccando i coefficienti di rivalutazione riferiti ad alcuni anni, sia applicando gli stessi miglioramenti alle pensioni gestite dall'ENPAS.

La rivalutazione ha riguardato tutte le pensioni superiori al minimo; si sono modificati gli incrementi percentuali, anche a seconda degli anni di contribuzione, si è superato il blocco della proposta governativa che poneva una scadenza rigida al 1° luglio 1982. Si sono, altresì, riviste le pensioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del dicembre 1989; si sono riviste in termini di concretezza le pensioni a carico dei fondi speciali della previdenza sociale e si è provveduto al miglioramento del sistema pensionistico dell'area pubblica, eliminando, per prima cosa, il brutto precedente del mancato recupero delle anzianità pregresse.

Alla luce anche di una impostazione concordata con il Governo e con le organizzazioni sindacali sono state escluse da questa normativa le pensioni per i magistrati, per i dirigenti civili e militari dello Stato, per i professori universitari e le categorie equiparate, tenendo sempre ben presente che la nuova disciplina, anche alla luce di recenti decisioni della Corte costituzionale, dovrà essere rivista nel suo insieme, non soltanto in relazione a coloro i quali hanno ottenuto la vittoria nei giudizi costituzionali, amministrativi o contabili, ma anche in rapporto alla generalità degli appartenenti alle categorie, utilizzando i principi qui fissati per una estensione generalizzata dei riconoscimenti.

Si è anche tentato di stabilire un aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, anche se ciò forse potrebbe comportare dei ritardi e anche un rinvio della materia al momento dell'esame del disegno di legge, già presentato alla Camera dei deputati dal Governo, teso a rendere veramente irripetibile la riformazione delle cosiddette «pensioni d'annata».

L'unanime concordia, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, sull'urgenza di attuare un processo serio di razionalizzazione del sistema pensionistico, volto a portare ordine in una legislazione particolarmente caotica e che qualcuno ha definito un *Far West* aperto agli interventi delle bande più diverse e disarticolate, tende altresì a porre un argine puntuale e serio all'andamento della spesa pensionistica, tenendo conto delle nuove realtà: l'allungamento della vita media, la conservazione e la tutela degli anziani, visti come bene prezioso per il paese, assicurando loro, con il riconoscimento di diritti, la salvaguardia di un'esistenza dignitosa, oltre che per ragioni giuridiche, per ragioni morali e civili.

Dobbiamo poi tener conto di una serie di situazioni ancorate alla realtà economica europea e alla presenza nel nostro paese di lavoratori appartenenti anche a Stati extracomunitari.

Il nostro lavoro e il nostro impegno hanno avuto certo i limiti dettati dalla modestia delle disponibilità finanziarie a medio termine e non solo con riguardo al bilancio corrente. Alla luce di questo, però, abbiamo contribuito ad infrangere le diversità dei trattamenti più differenti, a seconda dell'anno in cui è avvenuto il collocamento in pensione.

Credo che ora sia urgente approfondire l'adeguamento, tenere distinte le pensioni meramente assistenziali, a tutti garantendo livelli dignitosi. Non tutte le pensioni, però, devono essere allo stesso livello, secondo una logica egualitaria che porti all'appiattimento generalizzato, ma dobbiamo giungere ad una soluzione nella quale siano tutelate due posizioni: l'egualianza per tutti della base del sistema e le differenze in più non a carico della collettività soltanto, ma anche delle persone e categorie interessate. Ritengo che questo lavoro, il quale dovrà continuare, non potrà non trovare Governo e Parlamento allineati su posizioni di serietà e di impegno. Sciogliendosi questo nodo delle pensioni, della loro sperequazione, della riduzione, del contenimento e, per alcuni versi, dell'eliminazione delle cosiddette pensioni d'annata, occorre rivolgere il nostro sguardo anche alla materia delle indennità di buona uscita per dare anche a questo aspetto del rapporto una legislazione accurata, precisa e puntuale, che tenga conto di ragioni effettive di giustizia.

La ringrazio, onorevole Presidente, e soprattutto torno a ringraziare i colleghi delle Commissioni 1^a e 11^a e del Comitato, il Governo e le organizzazioni sindacali per la collaborazione offerta e per il contributo da tutti fornito alla soluzione del problema in termini di equità. Anche se talvolta con qualche rigore credo che le posizioni di ciascuno siano state determinate dalla volontà di servire meglio il paese ed in esso le categorie più meritevoli di attenzione e considerazione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. A mia volta, senatore Murmura, la ringrazio per la relazione che, a nome della 1^a e della 11^a Commissione, ha presentato all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Murmura nella sua interessante relazione ha toccato i punti essenziali del provvedimento ed ha illustrato il lavoro svolto dalla 1^a e dalla 11^a Commissione. Anche dalla sua relazione emerge con chiarezza un dato certo: la sperequazione dei trattamenti pensionistici, di per sé necessaria, si pone oggi come questione urgente a causa dell'aggravarsi della situazione. Non è più un mistero – anzi è un fatto ormai notissimo – che la sperequazione aumenta di anno in anno e che i provvedimenti legislativi susseguitesi nel tempo non hanno posto rimedio ad una ingiustizia che colpisce cittadini privi di strumenti efficaci per far valere i propri diritti.

È doveroso affermare che gli ultimi anni hanno evidenziato il fenomeno in maniera macroscopica ed è doveroso anche ricordare il senso di grande insoddisfazione e di giusta protesta che proviene da milioni di pensionati. Il Governo e il Parlamento hanno riconosciuto questo stato di cose e alcuni atti stanno a significare la volontà di risolvere, seppure gradualmente, il problema.

Con la legge finanziaria dello scorso anno c'è stata una prima risposta concreta attraverso la destinazione di fondi per le pensioni. Vari disegni di legge di iniziativa parlamentare hanno affrontato la

questione ed offerto un contributo alla discussione e - credo - alla stessa iniziativa del Governo, il quale ha presentato un proprio disegno di legge e in seguito, per le note ragioni, ha emanato un decreto-legge.

A conclusione dell'esame delle Commissioni riunite 1^a e 11^a, affrontiamo oggi il provvedimento in Aula, dopo aver acquisito una notevole quantità di dati e di utili informazioni da vari settori, ed aver elaborato numerosi emendamenti. Voglio qui ricordare il significativo contributo dei sindacati i quali, proprio perchè più vicini e più direttamente a contatto con il mondo dei pensionati, hanno potuto esprimere l'esigenza di provvedere al più presto ed hanno saputo fornire elementi utili all'elaborazione di nuove norme.

Più volte sono state messe in evidenza le implicazioni di ordine finanziario. Ricordo che quando presentai, insieme ad alcuni colleghi, il disegno di legge n. 869 sulla perequazione, qualcuno si cimentò a produrre il calcolo della spesa; furono indicate, anche su alcuni organi di stampa, cifre astronomiche, ricavate non so in quale modo perchè io stesso, nonostante insistenti ricerche, non sono mai riuscito ad acquisire i dati esatti. Deve essere vero - è senz'altro vero - che i fondi necessari sono ingenti; dovrebbero sapercelo dire con esattezza gli organi cui il Parlamento ha chiesto il calcolo degli oneri stessi. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge governativo n. 2439 gli oneri risultavano calcolati sulla base del numero dei beneficiari e dell'importo medio dei benefici per i vari gruppi di pensionati, ma non venivano offerti elementi di informazione relativi al calcolo del numero degli aventi diritto, né erano illustrati i metodi seguiti per tale calcolo. Ciò ha reso e rende ancora più difficile un compito già arduo.

Occorre tuttavia affrontare il problema, una volta per tutte, con l'obiettivo di non creare - come è accaduto in precedenza - ulteriori ingiustizie e quindi di eliminare, pur con la necessaria gradualità, la disparità di trattamento tra chi deve godere degli stessi diritti. L'insufficiente disponibilità di fondi soprattutto e in secondo luogo una confusa situazione sotto l'aspetto legislativo e amministrativo non possono consentire una risposta atta a soddisfare le aspettative.

Il provvedimento del Governo risponde quindi parzialmente alle esigenze perequative accumulate in lunghi anni. Nella sua impostazione non risponde neppure - e lo ha ricordato il relatore - all'indirizzo contenuto nella risoluzione approvata il 12 ottobre 1990 dalla Camera dei deputati, la quale, tra l'altro, stabiliva la necessità di collegare le pensioni alla dinamica salariale.

Il lavoro delle Commissioni ha tentato di apportare miglioramenti anche significativi attraverso un contributo - il relatore lo ha opportunamente ricordato - in cui è scomparsa la distinzione tra maggioranza e minoranza; ovverossia, non si è creato uno stato di divisione su un problema che vede consenzienti verso obiettivi comuni tutte le forze che operano in Parlamento. Non vi è tuttavia risposta adeguata circa il settore del pubblico impiego - e anche questo è stato sottolineato nella relazione - nel quale gli effetti sperequativi sono più evidenti.

Nel complesso, dovremo limitarci a definire questo un provvedimento volto ad introdurre miglioramenti pensionistici inadeguati a

garantire una vera perequazione. Siamo quindi posti dinanzi ad un problema che ci preoccupa grandemente. Ancora una volta non possiamo dare una vera e propria risposta ad una richiesta che tutti riconoscono essere giusta.

D'altra parte, avendo esaminato e discusso recentemente le questioni relative al bilancio dello Stato, non possiamo che prendere atto di una situazione non modificabile sostanzialmente nell'immediato. Dobbiamo quindi accettare la proposta come un primo ancora insufficiente passo verso la soluzione di un problema che il Governo e il Parlamento dovranno affrontare in futuro con sempre maggiore decisione, soprattutto per quanto riguarda il reperimento dei fondi, oggi – come è stato sottolineato – assolutamente insufficienti. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio anzitutto ringraziare il relatore per le parole di apprezzamento che ha avuto per i componenti del Comitato ristretto della Commissione, che per la verità hanno lavorato intensamente in questi ultimi mesi attorno ad un provvedimento così importante e anche così complesso. Grazie di cuore, per le parole che ha espresso, senatore Murmura.

Nel merito del provvedimento, voglio sottolineare solamente alcuni aspetti, in modo particolare il fatto che tale provvedimento è molto atteso da milioni di pensionati italiani che da anni sentono parlare di rivalutazione delle vecchie pensioni e che quindi attendono dal Parlamento anche un atto riparatore rispetto a tutte le ingiustizie che nel tempo si sono determinate in campo previdenziale. È un provvedimento che tende a ridurre sperequazioni ed ingiustizie, che – ripeto – si sono accumulate per effetto dei rinnovi contrattuali non sempre recepiti nei trattamenti previdenziali, della legislazione alquanto schizofrenica di tutti questi ultimi anni, del processo inflazionistico che ha decimato e ridotto il potere d'acquisto di molte pensioni e di un sistema di aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, che, indubbiamente, ha contribuito ad aggravare le sperequazioni. Ebbene, il testo di legge oggi al nostro esame riduce tali sperequazioni, anche se non le elimina totalmente.

La mia parte politica aveva sottolineato e sottolinea, pur non sostenendo un riallineamento totale con i salari in atto rispetto alle pensioni, che erano necessari, per avviare un'azione perequativa più equa, ulteriori finanziamenti. Di questo parere era non solo la mia parte politica, ma anche i rappresentanti degli altri Gruppi parlamentari che hanno discusso l'argomento nel Comitato ristretto e nelle Commissioni congiunte. Purtroppo, non è stato possibile ottenere ulteriori finanziamenti per l'opposizione del Governo a causa della mancanza di copertura finanziaria e questo è uno dei motivi per cui la perequazione e il riallineamento non sono totali, come, viceversa, noi avremmo desiderato, pur comprendendo le difficoltà reali per il conseguimento di tali obiettivi.

Noi dunque abbiamo lavorato con proposte specifiche, in sintonia con le organizzazioni sindacali, in sede di Comitato ristretto, per utilizzare al meglio i mezzi finanziari disponibili. In che modo abbiamo

lavorato e per realizzare quali obiettivi concreti? Innanzitutto, abbiamo lavorato per non introdurre con questo provvedimento nuove sperequazioni tra le categorie e all'interno delle stesse. Inoltre, ci siamo impegnati per allargare l'area dei beneficiari e per ridurre – poi dirò come – le sperequazioni più macroscopiche oggi presenti nel sistema previdenziale.

Ebbene, sono convinto che, pur nei limiti degli stanziamenti prima ricordati, gli obiettivi, cui ho fatto riferimento poc'anzi, siano stati raggiunti. Le novità più significative, che mi sento qui di ricordare, sono quelle che emergono dalla lettura del testo e degli emendamenti che sono stati introdotti. In particolare, per ciò che attiene il settore privato, noi abbiamo incluso la rivalutazione delle vecchie pensioni anche per gli assicurati all'ENPALS, lavoratori questi che erano stati esclusi da altri provvedimenti di rivalutazione delle pensioni, quelli – tanto per intenderci – previsti dalle leggi nn. 140 e 141 del 1985 e 544 del 1988. Inoltre, abbiamo incluso i lavoratori iscritti in fondi speciali per i quali, nel testo iniziale del Governo, non era prevista la rivalutazione, che veniva rinviata, ancora una volta, nel tempo, come era avvenuto con precedenti provvedimenti. Abbiamo esteso altresì il ricalcolo delle pensioni anche ai supplementi di pensione, che interessano tutti i lavoratori che ne hanno beneficiato, e soprattutto abbiamo compiuto un'azione – che io considero di grande valore – di intervento a favore dei pensionati più anziani, quelli – per intenderci – che percepiscono pensioni inferiori alle 900.000 lire mensili (lo sottolineo) e per i quali il testo originario del Governo prevedeva una rivalutazione delle medesime a partire dal 1° gennaio 1994. Abbiamo anticipato i miglioramenti, sia pure rimodulati in modo diverso, a favore di questi pensionati a partire dal 1° gennaio 1992.

Per quanto riguarda il settore pubblico, voglio riprendere un aspetto sottolineato dal relatore Murmura. Credo che l'operazione più significativa, quella che ha maggiormente influito nel creare le disparità nel settore pubblico, sia stata quella delle anzianità pregresse che, in passato, erano state considerate solo per una parte dei pubblici dipendenti, mantenendo in atto una sperequazione enorme, con differenze a parità di grado, magari a sei mesi di diversità dall'andata in pensione, anche di 300.000 lire mensili, cosa incomprensibile agli occhi della gente comune, ma figlia, ovviamente, di una legislazione – ripeto – un po' schizofrenica che ha rincorso le situazioni più che avviare un processo di perequazione.

La scelta di fondo che noi abbiamo compiuto per i dipendenti pubblici è stata proprio questa: eliminare le sperequazioni maggiori e ricostruire le anzianità pregresse per tutti i dipendenti pubblici che ne erano rimasti esclusi, sperequazioni che erano state la causa di un profondo malessere ed anche di proteste da parte di questi *ex* dipendenti pubblici.

La seconda operazione che abbiamo fatto consiste nel fatto che, una volta ricostituite le anzianità pregresse, per coloro che ne erano rimasti esclusi, si applicano su tutte le pensioni in essere, a seconda della data di erogazione delle medesime, aumenti percentuali che variano da un minimo del 6 per cento ad un massimo del 18 per cento. Credo che questa sia la più grande operazione perequativa oggi presente

all'interno di questa legge per quanto riguarda i lavoratori del pubblico impiego.

Per ciò che attiene, infine, gli assicurati agli istituti di previdenza, le modifiche introdotte dalla Commissione ci sembra che corrispondano, anche se non totalmente - ma questo vale anche per gli altri *ex* lavoratori o pensionati - alle aspettative dei pensionati.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento di affermare che abbiamo fatto un buon lavoro, pur nei limiti - ripeto - degli stanziamenti che avevamo a disposizione e dei vincoli ferrei fissati dalla Commissione bilancio, che non ci hanno consentito di dare risposte più adeguate alle aspettative dei pensionati. Malgrado questo - ripeto - ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro.

Certo, rimane aperto un problema che noi sottolineavamo nel nostro disegno di legge, che è stato al centro delle grandi manifestazioni sindacali e che tutti quanti, Ministri e componenti delle Commissioni parlamentari, riconoscono essere un problema di grande attualità. Parlo del sistema di aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Non risolvere questo problema, onorevoli colleghi - come non lo risolve questo provvedimento - significa di fatto contribuire a ripetere in futuro il fenomeno delle pensioni d'annata che con questa legge noi vogliamo o superare o quanto meno attenuare nelle distorsioni più macroscopiche.

Voglio ricordare agli onorevoli rappresentanti del Governo che sul tappeto c'erano due proposte: una proposta globale che cercava di modificare l'attuale meccanismo, renderlo adeguato alla nuova realtà, introdurlo nella legge complessiva e quindi consentire alle pensioni di mantenere in futuro il loro potere d'acquisto e un minimo di aggancio alla dinamica dei salari.

C'era però anche una seconda proposta formulata dalle organizzazioni sindacali che in Commissione avevamo esaminato, cioè definire per il 1991 una quota forfettaria di aumento in attesa di definire il nuovo sistema di aggancio complessivo. Il Governo non ha voluto affrontare il problema, ha proposto di rinviarlo alla riforma del sistema pensionistico, una riforma che ormai si attende da dodici anni, di cui tutti parlano ma che non riesce a vedere la luce.

I sindacati hanno aperto una vertenza su questo argomento con la Presidenza del Consiglio, quindi il problema rimane aperto; noi riteniamo che non sia più rinviabile anche se avremmo preferito risolverlo, sia pure con una soluzione transitoria, nell'ambito di questo provvedimento.

Infine, onorevoli colleghi, anche il dibattito su questa legge (alcuni aspetti li ha ricordati il relatore Murmura) ha nuovamente messo in evidenza l'esigenza di procedere rapidamente al riordino del sistema pensionistico, una esigenza non più rinviabile: troppe iniquità e macroscopiche differenze di trattamento sono presenti in questo sistema. Qui non si tratta di appiattimento: si tratta di definire delle regole, delle basi e un'omogeneizzazione dei trattamenti che deve valere per tutte le categorie. Ed è questa una linea che noi stiamo perseguitando da anni, da quando abbiamo presentato il primo disegno di legge, dieci anni fa, per il riordino del sistema pensionistico. Il Governo è latitante

perchè ci sono divisioni all'interno della maggioranza, non ci sono responsabilità (come da qualche parte si è cercato di adombrare) del Parlamento: manca una posizione chiara del Governo e questo ha ritardato una soluzione del problema nei suoi aspetti; non faccio adesso un discorso di merito ma sottolineo solo l'esigenza di procedere a un riordino complessivo della materia, che elimini iniquità e ingiustizie e che avvii un processo di omogeneizzazione dei trattamenti secondo il principio che a uguali anni di lavoro, a uguali contributi versati deve corrispondere uguale pensione. Noi riteniamo che questo principio, che fra l'altro è un principio chiaramente costituzionale, debba essere affermato anche in materia previdenziale.

Concludo dicendo che noi affronteremo gli emendamenti; su alcuni di essi esprimeremo la nostra opinione e ci riserviamo di dichiarare il nostro voto finale alla luce dell'andamento del dibattito e soprattutto alla luce della discussione sugli emendamenti e della loro eventuale approvazione o non approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, come ha ricordato poc'anzi in maniera molto efficace il relatore, senatore Murmura, il Comitato ristretto e le Commissioni lavoro e affari costituzionali hanno lavorato con molto impegno e proficuamente, giungendo ad elaborare un testo legislativo che corrisponde ad una filosofia unitaria la quale, sia pure con soluzioni articolate e diversificate, quanto a tempi e a modalità, è sembrata valida sia per il settore pubblico che per il settore privato.

Abbiamo elaborato una serie di emendamenti nel rispetto del limite dei due terzi della spesa globale per la perequazione delle pensioni del settore privato e di un terzo per le pensioni del settore pubblico.

Non potendo, nel rispetto della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 12 ottobre del 1989, giungere agli obiettivi fondamentali che con essa si sono posti, è stata data ai pensionati una prima risposta, sia pure parziale, una risposta che ha un grande significato e un grande valore politico e morale, con la presentazione del disegno di legge n. 2439 da parte del Governo e con la emanazione del decreto-legge n. 409 del 1990.

Il testo del disegno di legge approvato dalle Commissioni differisce per molti aspetti da quello governativo: recepisce buona parte degli emendamenti presentati dai sindacati dei pensionati della CGIL, della CISL e della UIL e rappresenta la migliore soluzione possibile rispetto alle scarse disponibilità finanziarie, prevedendo un onere a regime valutabile in 8.685 miliardi a decorrere dal 1994, ai quali vanno aggiunti i 700 miliardi a carico degli istituti di previdenza.

Il provvedimento in esame, colleghi, costituisce un minimo indispensabile per le categorie interessate. Giova ricordare che il problema delle «pensioni d'annata» e la relativa perequazione rappresentano un obiettivo pienamente condiviso dalla Democrazia cristiana e da tutte le forze politiche, nonché da vasti settori dell'opinione pubblica e delle organizzazioni sindacali. In particolar modo queste ultime, come

ricordava poc'anzi anche il collega Antoniazzi, si sono attivamente impegnate nel ricercare una soluzione soddisfacente. Non bisogna dimenticare, colleghi, che le tre organizzazioni più rappresentative, CGIL, CISL e UIL, contano 4 milioni e 500 mila pensionati iscritti alle rispettive categorie ed hanno avuto la capacità di coinvolgere milioni di pensionati; il che è documentato dalla imponente manifestazione dei 500.000 pensionati che si è tenuta qui a Roma.

Il fenomeno delle «pensioni d'annata», come ha ricordato il relatore, collega Murmura, può dirsi congenito al sistema previdenziale italiano e può essere ricondotto essenzialmente a tre fattori: in primo luogo, le modificazioni legislative dei parametri di calcolo della pensione; in secondo luogo, la perdita del potere reale d'acquisto derivante dall'inflazione; in terzo luogo, l'andamento a forbice tra salari e pensioni.

La perdita del potere d'acquisto ha prodotto effetti estremamente negativi, che solo in parte sono stati attenuati dall'operare del meccanismo di scala mobile. Ci troviamo inoltre di fronte ad un altro meccanismo di recupero che non funziona come invece dovrebbe: mi riferisco all'aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, materia sulla quale cercherò di svolgere anche qualche specifica riflessione.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue SARTORI). Si è cercato di risolvere la complessa questione previdenziale italiana con interventi legislativi che, molte volte, invece di affrontare i mali alla radice con una seria riforma, hanno toccato di volta in volta aspetti particolari, spesso aggravando ancora di più le sperequazioni già in atto.

L'intervento che abbiamo posto in essere si è ispirato a criteri di giustizia, a criteri di ragionevolezza, cercando di adeguare le pensioni di decorrenza più vecchia a quella spettante a soggetti collocati in quiescenza più di recente.

Torno a ripetere che con il provvedimento al nostro esame, il quale è formalmente e sostanzialmente condiviso dalla Democrazia cristiana e dalla gran parte delle forze politiche e sociali, oltre che dai sindacati maggiormente rappresentativi, non si riesce a realizzare un rientro totale delle sperequazioni, ma si riesce, colleghi, certamente a fare giustizia delle iniquità più macroscopiche e palesi che riguardano i pensionati più anziani.

Nel formulare il testo in Commissione e nel prevedere i benefici che i pensionati ne trarranno siamo partiti da una profonda convinzione: far recuperare di più a chi ha avuto maggiori perdite economiche. Nel settore privato abbiamo allora previsto una riliquidazione di tutte le pensioni nate prima del luglio 1982 che, attraverso delle percentuali di adeguamento, porta la base pensionabile ad essere calcolata in modo uguale per tutte le pensioni superiori al minimo. Per il settore pubblico,

poi, nel comparto dello Stato, si è ritenuto giusto riliquidare per intero, per le vecchie pensioni, il beneficio delle anzianità pregresse che, come diceva il collega Antoniazzi poc'anzi, costituiva uno degli elementi più sperequanti. Per gli enti locali, infine, abbiamo cercato di far ottenere i benefici più cospicui ai pensionati più vecchi, a quelli specialmente che, per alcuni provvedimenti legislativi anomali, non avevano potuto godere neanche della dinamica salariale. Ancora abbiamo cercato di fare una ridistribuzione, la più equa e solidaristica possibile, delle rimanenti risorse disponibili.

Siamo certi, lo ripeto, che il provvedimento non opera una perequazione al 100 per cento, poichè sia nel settore privato sia in quello pubblico sarebbero stati necessari stanziamenti molto più adeguati; effettua però una rivalutazione significativa delle pensioni e comunque contiene numerosi punti positivi.

Dobbiamo dare atto poi al Governo della disponibilità dichiarata e manifestata durante i confronti in sede di Commissione ristretta. Molte volte infatti si sottovaluta lo sforzo significativo che viene dai pubblici poteri nel corrispondere ad esigenze di equità e di giustizia. Ciò invece va evidenziato per rimettere nella giusta luce il ruolo che ciascuna delle parti interessate ha cercato di rivestire nel conseguimento dell'obiettivo che intendiamo perseguire. Siamo dunque riusciti ad allargare notevolmente l'area dei beneficiari: nel settore privato siamo riusciti infatti a comprendere nel provvedimento le pensioni superiori al trattamento minimo nonché le pensioni dell'ENPALS e di alcuni fondi speciali passando, cari amici, da 2 milioni e 200 mila a 4 milioni 500 mila pensionati che trarranno beneficio. Non è stato agevole neanche per la contabilità trovare il modo per dare una risposta entro i limiti del possibile e del praticabile a tutte le categorie e soprattutto a quelle che maggiormente ne avevano bisogno. Anche per il settore pubblico i beneficiari sono passati dal milione previsto dal vecchio disegno di legge ad 1 milione e 500 mila in quanto siamo riusciti a far ottenere dei miglioramenti a tutti i pensionati, anche a quelli che lo sono dal 1° gennaio 1988.

Lo sforzo dunque è stato notevole e lo ha ricordato chi mi ha preceduto. Il risultato, almeno per ora, ci sembra alquanto soddisfacente. Occorre sottolineare in questa sede che i sindacati confederali si sono dimostrati coerenti e responsabili sia nella loro piattaforma rivendicativa sia nelle esigenze finanziarie e di bilancio dello Stato. Occorre però che dopo l'approvazione, che mi auguro questo ramo del Parlamento vorrà dare al testo in esame, il Governo e il Parlamento non si «siedano» convinti che il problema sia stato definitivamente e una volta per sempre risolto. Dobbiamo riuscire a trovare negli anni che verranno possibili altre risorse da utilizzare a questo fine, e inoltre non possiamo né dobbiamo dimenticare che esistono parallelamente due gravi problemi, causa anche e soprattutto del fenomeno delle pensioni d'annata, i quali vanno affrontati e risolti. È necessario stabilire in via definitiva il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, e in questo senso abbiamo impegnato il Governo nella risoluzione del 12 ottobre 1989. Inoltre, esiste l'esigenza di un riordino previdenziale – come ha ricordato il relatore Murmura – non più rinviabile, che porti ad un processo di omogeneizzazione dei

trattamenti pensionistici, il quale impone che venga posta in essere in primo luogo la riforma complessiva del sistema previdenziale del nostro paese: riforma che deve essere in grado da una parte di contenere la spesa pubblica e dall'altra di garantire uguali trattamenti, a parità di condizioni, nell'ambito delle rispettive gestioni.

Va ricordato poi che deve ancora trovare integrale applicazione l'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativo all'attribuzione dei costi tra spese previdenziali e spese assistenziali. Questo, cari colleghi, permetterebbe di fare finalmente chiarezza sulla reale situazione del sistema previdenziale obbligatorio. Le scelte che sono state operate hanno evidentemente carattere politico e vanno nel senso della cancellazione delle ingiustizie più evidenti e macroscopiche. Come è stato ricordato, abbiamo fatto un buon lavoro a favore dei gruppi sociali più deboli.

Per le ragioni che ho cercato di esporre, il Gruppo della Democrazia cristiana sostiene pienamente il provvedimento in esame, che cerca di dare una prima risposta alle attese di milioni di pensionati. Auspiciamo che anche l'altro ramo del Parlamento proceda rapidamente all'esame e all'approvazione di questo provvedimento, atteso da milioni di pensionati del nostro paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2583 recante norme per la rivalutazione delle vecchie pensioni, sottolinea che la mancata definizione di un nuovo meccanismo di aggancio delle pensioni alla dinamica salariale provocherà in futuro le distorsioni che il provvedimento di legge in discussione cerca di attenuare,

impegna il Governo:

ad aprire un confronto con le parti sociali sull'argomento al fine di giungere in tempi rapidi ad una intesa, accogliendo in questo modo i ripetuti inviti del Parlamento ad avviare a soluzione il problema finalizzato non solo a difendere il potere d'acquisto delle pensioni ma anche ad evitare il ripetersi in futuro del fenomeno delle "pensioni di annata" ».

9.2583.1

ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, FERRAGUTI, LAMA, VECCHI, MURMURA

Il senatore Iannone ha facoltà di parlare.

IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato detto dal relatore, lo sforzo compiuto dal Comitato ristretto delle Commissioni riunite per arrivare al testo unificato in esame è stato intenso, perché doveva muoversi nell'ambito di un finanziamento stabilito dalla legge finanziaria. Pertanto, in questo provvedimento – come diceva il senatore Antoniazzi – non tutte le aspettative sono state risolte: da esso sono escluse alcune questioni importantissime che

stanno al centro delle rivendicazioni del movimento sindacale dei pensionati, quale quella dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale.

Questo problema è importantissimo: se non lo si affronta è chiaro che tutto lo sforzo, tutto il ragionamento, tutta l'elaborazione e quindi l'approvazione del decreto-legge tra qualche anno si riprodurranno.

L'obiettivo posto dal movimento sindacale era quello della perequazione delle pensioni, connesso al nodo delle famose «pensioni d'annata». Con il provvedimento che stiamo discutendo si affronta soltanto una parte, anche se importantissima, del problema che investe milioni di pensionati; però, se non affrontiamo la questione dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, non risolveremo il problema delle «pensioni d'annata». Dal confronto che abbiamo avuto in queste settimane con il movimento sindacale, infatti, è scaturito che questo era uno dei punti centrali della piattaforma e dobbiamo sapere che le proposte del sindacato, avanzate al Governo, riguardavano la modifica del meccanismo che da quattro anni non produce più niente. Quest'anno probabilmente l'aumento sarà dello zero per cento e quindi la questione va affrontata. L'altro problema evidenziato dai sindacati era quello di un coefficiente da contrattare ogni anno con il Governo. Ora, come dicevo, questo nodo non è stato affrontato nel provvedimento in esame ed è un problema che rimane aperto.

Quindi noi con questo ordine del giorno, firmato da tutti i Gruppi, vogliamo impegnare il Governo ad affrontare un provvedimento relativo al nodo che nel decreto-legge in esame non è stato affrontato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio nuovamente i colleghi intervenuti per la sostanziale adesione alla relazione e al contenuto del provvedimento così come licenziato dalle Commissioni riunite e chiedo al Governo l'impegno a portare a compimento, attraverso idonei provvedimenti, l'aggancio alla dinamica salariale in maniera concreta ed effettiva, nonchè lo sforzo di realizzare in tempi brevi tutti gli altri adempimenti che servano a soddisfare le giuste esigenze che il Senato ha manifestato al Governo, esigenze dimostratesi di notevole spessore e di importanza economica e sociale in materia pensionistica.

Colgo l'occasione per ricordare l'adesione del relatore – del resto lo ha anche firmato – all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Iannone, anche se sono convinto che il problema si sarebbe potuto normativamente disciplinare in maniera precisa non essendovi la certezza di quantificazione finanziaria. Comunque, per favorire il corso sollecito del provvedimento, non mi oppongo all'emendamento soppressivo presentato sull'articolo 10-bis presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, il Governo concorda con quanto è stato detto su come questo provvedimento sia fortemente atteso da milioni di pensionati ed affronti finalmente alcuni problemi di giustizia sia per i pensionati a regime generale INPS, sia per quelli pubblici, modificando sostanzialmente i parametri di calcolo della pensione e anche dei massimali di retribuzione pensionabile in considerazione della perdita del potere reale d'acquisto che deriva dall'inflazione. Anche per quanto riguarda il settore pubblico – è stato qui ricordato in maniera molto ampia dal relatore – viene assicurato un parziale allineamento delle pensioni pubbliche ai livelli stipendiali.

Per quanto riguarda il problema, che è stato qui sottoposto un po' da tutti gli intervenuti, relativo all'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, desidero affermare che il Governo ritiene di poter dare ad esso una risposta positiva attraverso il provvedimento generale sul riordino del sistema pensionistico, provvedimento certamente non più rinviabile. Pertanto, confermo anche il parere favorevole del Governo allo stesso ordine del giorno che è stato presentato ed illustrato. Circa l'altro provvedimento, quello che riguarda la modifica del sistema di perequazione, vorrei dire che anche esso è allo studio del Ministero del lavoro.

Desidero, infine, esprimere un vivo apprezzamento nei confronti del relatore, dei componenti del Comitato ristretto e dei membri tutti delle Commissioni per il contributo positivo e per l'impegno profuso in termini anche di miglioramento del provvedimento, a cui peraltro il Governo non ha fatto mancare la propria collaborazione.

PRESIDENTE. Senatore Iannone, udite le dichiarazioni favorevoli del relatore e del Governo sull'ordine del giorno da lei presentato, insiste per la sua votazione?

IANNONE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

POZZO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accolti dalle Commissioni riunite e quelli trasmessi dall'Assemblea, conferma il parere già reso sugli emendamenti stessi alle Commissioni. In particolare il parere è contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.9, per la parte istitutiva di un comma 10-bis. Il parere è pertanto favorevole all'emendamento 1.9/1. Quanto agli altri emendamenti accolti dalle Commissioni riunite, il parere è favorevole, a condizione – il cui mancato rispetto costituirebbe ipotesi di carenza di copertura ai sensi della sopra citata norma costituzionale – che siano contemporaneamente accolti gli emendamenti del Governo (emendamenti 3.1/1, 3.1/2, 4.1/1, 4.6, 4.2/1, 4.7, 4.8, 4.9)».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che il testo dell'articolo e dell'annessa tabella A è il seguente:

Articolo 1.

(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliiquidati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.

4. Per le pensioni riliquisite ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliiquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliiquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliiquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in misura pari al 20 per cento del loro ammontare.

10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

**COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA**

Anno di decorrenza del trattamento pensionistico	Coefficiente di rivalutazione
1965 ed anteriori	17,8264
1966	17,1875
1967	16,4634
1968	15,9735
1969	15,0151
1970	12,8640
1971	11,6713
1972	10,1166
1973	9,2646
1974	6,8154
1975	6,3894
1976	5,4310
1977	4,7921
1978	4,2596
1979	3,4077
1980	2,6623
1981	2,1298
1982	1,7038
1983	1,5973
1984	1,3844
1985	1,2779
1986	1,1714
1987	1,1181
1988	1,0649

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstite per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonchè delle pensioni gestite dall'ENPALS)»

1.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1° maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988».

1.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza».

1.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, alle parole: «Per le pensioni riliquidate», sostituire le seguenti: «Per le pensioni e i supplementi riliquidati».

1.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare».

1.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1993 e per intero dal 1° gennaio 1994.

9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 , aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura

pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

9-quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliiquidazione.

9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater la riliiquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dal 1° gennaio 1990».

1.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione».

1.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.9 sopprimere il comma 10-bis.

1.9/1.

IL GOVERNO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.

10-ter. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

10-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000».

1.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite sono già stati illustrati nel corso della relazione orale testè svolta e quindi mi rimetto ad essa anche per gli emendamenti relativi agli articoli successivi.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.9/1 tende a sopprimere il comma 10-bis contenuto nell'emendamento 1.9, presentato dalle Commissioni riunite, che mira ad introdurre il concetto dell'agganciamento alla dinamica salariale. Ebbene, tale previsione comporta oneri, che non sono coperti, per quanto riguarda le pensioni dell'INPS di 102 miliardi per il 1992, di 199 miliardi per il 1993 e di 293 miliardi a regime. Conseguentemente, qualora fosse approvato questo emendamento delle Commissioni riunite, saremmo costretti a prevedere l'agganciamento alla dinamica salariale anche per il settore del pubblico impiego (statali ed istituti di previdenza). Ciò si tradurrebbe in un ulteriore onere per quanto riguarda le pensioni dello Stato di 109 miliardi nel 1992, di 208 miliardi nel 1993, di 307 miliardi per il 1994 e di 402 miliardi nel 1995, mentre, per quanto concerne gli istituti di previdenza, sarebbero da aggiungere ulteriori 52 miliardi per il 1992, 99 miliardi per il 1993, 146 miliardi per il 1994 e 191 per il 1995.

Come si può vedere, manca l'indicazione di come coprire questi maggiori oneri; il Governo, negli emendamenti successivi, aveva anche predisposto un'ipotesi di copertura finanziaria, però, dal momento che mi pare vi siano difficoltà da parte delle forze politiche ad accettare tale proposta, il Governo insiste nell'emendamento 1.9/1, soppressivo del comma 10-bis contenuto nell'emendamento 1.9.

Su tutti gli altri emendamenti, esprimo parere favorevole, ad eccezione dell'emendamento 1.9 sul quale esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 1.9/1.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento del Governo mi rimetto all'Aula. Infatti non sono perfettamente convinto degli oneri che potrebbero derivare dall'approvazione dell'emendamento 1.9 delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9/1.

Ricordo che all'accoglimento di questo emendamento è condizionato il nulla osta della 5^a Commissione riguardo all'emendamento principale 1.9. Qualora l'emendamento 1.9/1 non venisse approvato, la votazione sull'emendamento 1.9 dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, in questi giorni abbiamo molto discusso sul problema della copertura finanziaria relativamente al comma 10-bis dell'articolo 1 che estenderebbe la provvidenza a favore dei dipendenti pubblici. Voglio sottolineare che qui siamo in presenza di un'ingiustizia macroscopica. In precedenza abbiamo esaminato un ordine del giorno, accolto dal Governo, con cui si chiedeva di avviare a soluzione il problema dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. Ora stiamo discutendo l'opportunità di considerare l'aggancio alla dinamica salariale di quote fisse e dell'indennità integrativa speciale

che riguarda il settore pubblico. Qualora scattasse la dinamica dell'aggancio ai salari dell'1 per cento per quanto riguarda i pubblici dipendenti, tale percentuale concernerebbe soltanto una parte della pensione, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale che raggiunge circa le 900.000 lire mensili. Per il settore privato scatterebbe su una parte della pensione e non sulle quote fisse che sono state escluse con una legge del 1976.

Nel quadro complessivo della soluzione dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, quindi, va tenuto conto anche di questo aspetto specifico. Si potrebbe poi ipotizzare un problema di copertura finanziaria perché non si sa come scatterà la dinamica salariale. Tuttavia avevamo presentato un emendamento (c'è anche un altro emendamento che discuteremo successivamente) che prevedeva, introducendo alcune fasce di aumento delle pensioni, di recuperare una quota di somme che potevano essere utilizzate per finanziare le spese relative al comma 10-bis e all'altro comma attinente al settore pubblico.

Il Governo ha presentato un emendamento (all'articolo 4) che prevede un aumento generalizzato della contribuzione a carico dei lavoratori pubblici e privati. Abbiamo già fatto sapere che noi non siamo d'accordo su questo emendamento, che non lo votiamo e mi auguro che il Governo lo ritiri.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo presentato dal Governo, noi naturalmente voteremo contro per le ragioni che ho spiegato, anche se siamo consapevoli che potrebbero determinarsi dei problemi per effetto della copertura finanziaria. Questo però vuole essere un ulteriore stimolo ed un impegno a ricercare e dimostrare la volontà politica per risolvere almeno alcune delle questioni più macroscopiche presenti all'interno del provvedimento per la parte attinente, ovviamente, l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** Concordo con le argomentazioni del senatore Antoniazzi e vorrei mettere in guardia il Governo sulla situazione che potrebbe prodursi stasera. Si è parlato di votazione con il sistema elettronico; conosciamo le condizioni dell'Aula, per cui è bene che il Governo rifletta ed accolga l'invito che il senatore Antoniazzi gli ha rivolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9/1, presentato dal Governo.

È approvato.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà:

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, a seguito dell'esito della votazione, poichè è stato accolto il subemendamento presentato dal Governo, esprimo parere favorevole alla restante parte dell'emendamento 1.9, riguardante i commi 10-ter e 10-quater. Allo stesso tempo, ritiro gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 che erano collegati a questo subemendamento ed al suo esito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989*)

1. Con effetto dal 1° settembre 1990 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «1° settembre 1990», con le altre: «1° gennaio 1991».

2.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, circa l'emendamento 2.1, mi pare di aver detto (e comunque lo ripeto) che mi rifaccio alla relazione introduttiva sul disegno di legge; in quella sede ho illustrato tutti gli emendamenti delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, del Fondo per i dipendenti delle aziende di trasporto e del Fondo per i dazieri, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

- a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969 lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;
- b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973 lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;
- c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978 lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;
- d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982 lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo e del Fondo per i dipendenti telefonici, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991,

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

2.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ricordo che tale emendamento è stato illustrato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Rinvio in Commissione del Documento XXII, n. 16

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella giornata di ieri – relative all'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea di martedì 19 febbraio del Documento XXII, n. 16 sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta per il caso Atlanta-BNL – propongo che il documento stesso sia rinviato all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Ciò al fine di consentire alla Commissione stessa di valutare il testo del documento, anche alla luce delle conclusioni adottate dalla Commissione speciale, e di predisporre il testo da sottoporre all'Assemblea.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo e della annessa tabella B è il seguente:

Articolo 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla

Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella *B*.

2. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

3. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento.

4. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua linda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella *A* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

6. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

7. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, con decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 23 per cento del loro ammontare.

TABELLA B
(prevista dall'articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Magistrati ordinari e amministrativi	Dirigenti civili dello Stato e aziende autonome professori universitari	Dirigenti militari ed equiparati	Personale scuola docente e non docente	Personale non dirigente Stato ed università	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente Ferrovie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972 .	102	63	85	59,43	29,18	91,68	74,63	43,79
1973	102	63	85	58,83	25,40	88,14	88,06	54,61
1974	102	63	85	58,83	25,40	88,14	70,23	54,61
1975	102	63	85	58,83	25,40	80,56	70,23	54,61
1976	72	67	90	66,41	26,80	78,77	68,02	48,45
1977	75	64	88	26,09	23,96	68,92	13,66	56,17
1978	78	72	74	26,09	2,27	31,33	13,66	-
1979	-	-	-	26,09	2,27	31,69	13,66	-
1980	-	-	-	26,09	2,27	30,69	13,66	-
1981	-	-	-	26,09	2,27	30,69	13,66	-
1982	-	-	-	26,09	2,27	19,50	5,35	-
1983	-	-	-	9,26	-	10,32	-	-
1984	-	-	-	9,26	-	4,63	-	-
1985	-	-	-	9,26	-	4,63	-	-
1986	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	-	-	-	-	-	-	-	-

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3.1, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3».

3.1/1

IL GOVERNO

All'emendamento 3.1, al comma 4, sostituire le parole: «della rata netta mensile di pensione» con le altre: «dell'ammontare annuo lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989».

3.1/2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquisite con decorrenza economica dal 1° luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1° gennaio 1994.

4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliiquidazione prevista dal comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento della rata netta mensile di pensione con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti».

Conseguentemente sostituire la tabella B prevista dal comma 1 con la seguente:

«TABELLA B
(prevista dall'articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

DECORRENZA	Personale non dirigente Stato ed università	Personale scuola docente e non docente	Militari Forze armate e Corpi di polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente Ferrovie dello Stato	Personale non dirigente aziende autonome
fino al 1972	18	18	18	18	18
1973	18	18	18	18	18
1974	18	18	18	18	18
1975	18	18	18	18	18
1976	18	18	18	18	18
1977	18	18	18	18	18
1978	18	18	18	18	18
1979	18	18	18	18	12
1980	12	12	12	12	12
1981	12	12	12	12	12
1982	12	12	12	12	9
1983	9	9	9	9	9
1984	9	9	9	9	9
1985	6	6	6	6	6
1986	6	6	6	6	6
1987	6	6	6	6	6

3.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ricordo che l'emendamento 3.1 è già stato illustrato dal relatore.
Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti 3.1/1 e 3.1/2.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1/1 e 3.1/2 si illustrano da sè; sono soltanto correzioni tecniche finalizzate a rendere il testo della Commissione più comprensibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti 3.1/1 e 3.1/2.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che all'accoglimento di questi due subemendamenti, del 3.1/1 e del 3.1/2, è condizionato il

nulla osta della 5^a Commissione riguardo all'emendamento principale, il 3.1.

Quindi, se i due subemendamenti non venissero accolti, la votazione sull'emendamento principale, il 3.1, dovrebbe essere effettuata mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo con procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza)

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti

percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

- a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;
- b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;
- c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
- d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza dal 1° luglio 1990, limitatamente al 33 per cento del loro ammontare.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse e la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in ragione d'anno in lire 200 milioni per l'anno 1991 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1988» con le altre: «1° gennaio 1986»; sopprimere la lettera g); al comma 2, sopprimere la lettera g).

4.1/1

IL GOVERNO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1988, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 55, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40, del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo;

g) per le cessazioni dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, del 2 per cento sull'intero importo.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali:

a) per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969, del 70, del 40 e del 30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45, del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del 25, del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del 10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del 5 per cento sull'intero importo;

g) per le cessazioni dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, del 2 per cento sull'intero importo».

4.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella misura del 10 per cento per i primi 5.000.000 e del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985».

4.6

IL GOVERNO

All'emendamento 4.2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1988 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal presente articolo».

4.2/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992».

4.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogate le norme in contrasto con la presente disposizione».

4.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Tesoro relative a cessazioni anteriori al 1° maggio 1986 che beneficiano della riliquidazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468».

4.7

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili».

4.8

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare l'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare l'1,15 per cento delle retribuzioni imponibili».

4.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia"».

4.9

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1991 e in lire 700 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990».

4.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ricordo che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 sono già stati illustrati dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti 4.1/1, 4.6, 4.2/1, 4.7, 4.8 e 4.9.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1/1 tende a sopprimere la lettera g) dell'emendamento 4.1, relativa all'adeguaento delle pensioni a partire dal 1986.

Il Governo ritiene che introdurre un beneficio del 2 per cento sull'importo delle pensioni creerebbe una sperequazione rispetto alle pensioni di coloro che sono stati collocati a riposo antecedentemente al 1° gennaio 1986, in quanto costoro hanno beneficiato del contratto relativo agli anni 1986-1988. Quindi, per equità verso gli altri pensionati, il Governo propone questo subemendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.6, si propone una stesura diversa del comma 4; è un emendamento più tecnico che altro.

Lo stesso dicasì per quanto riguarda l'emendamento 4.2/1. L'emendamento 4.7, invece, esclude l'estensione dei benefici derivanti da questo provvedimento a coloro che appartengono alla dirigenza. Sappiamo infatti che agli istituti di previdenza fanno capo anche i segretari comunali, i quali, essendo dirigenti, beneficiano degli effetti della sentenza della Corte costituzionale che estende i benefici ai dirigenti. Se dunque non fosse accolto questo emendamento, essi ne beneficierebbero due volte e mi sembra che il Parlamento così non voglia.

L'emendamento 4.8 tende ad adeguare le aliquote a carico dei lavoratori iscritti agli istituti di previdenza, in seguito agli emendamenti proposti dalla Commissione e approvati.

L'emendamento 4.9 riguarda la copertura finanziaria relativa alle pensioni degli ufficiali giudiziari, in conseguenza degli emendamenti che sono stati approvati.

Se me lo consente, signor Presidente, esprimo in questa sede il parere sugli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, previo accoglimento del subemendamento 4.1/1, il Governo è favorevole, così come è favorevole all'emendamento 4.6 ed all'emendamento 4.2 (anche in questo caso, previo accoglimento dell'emendamento 4.2/1). Il parere è invece contrario sull'emendamento 4.3: infatti, all'articolo 1 abbiamo soppresso il comma 10-bis, al quale si ricollega questo emendamento. Per motivi di equità non si può accogliere il comma aggiuntivo proposto all'articolo 4.

Il parere è quindi contrario, a meno che il relatore non intenda ritirarlo.

L'emendamento 4.4, poi, ove venisse accolto l'emendamento 4.8, risulterebbe assorbito.

Infine il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo, salvo che per l'emendamento 4.1/1, per il quale mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, in occasione del quale il rappresentante del Governo ha fatto riferimento ai segretari comunali, sono favorevole, ma non per le stesse motivazioni esposte dal sottosegretario Pavan. Non essendovi per ora alcuna norma legislativa di applicazione della sentenza n. 1/91 della Corte costituzionale, non si può parlare di doppio beneficio. Le sentenze della Corte costituzionale, infatti, come tutti sappiamo, hanno effetto solo verso coloro i quali hanno prodotto il ricorso, ma non hanno efficacia *erga omnes*. Comunque, sono favorevole alla sostanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che il nulla osta della 5^a Commissione per quanto riguarda l'emendamento 4.1 è condizionato all'accoglimento dell'emendamento 4.1/1, presentato dal Governo. Per cui, se il subemendamento non venisse accolto, la votazione sull'emendamento principale dovrebbe essere effettuata, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo con procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

Ricordo che se tale emendamento non verrà accolto, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2/1.

Ricordo che se tale emendamento non verrà approvato, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 4.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalle Commissioni riunite nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 4.3. Chiedo al relatore se accoglie l'invito del Governo a ritirarlo.

MURMURA, *relatore*. Poichè l'Aula ha soppresso il comma 10-bis dell'emendamento 1.9, che concerneva lo stesso riconoscimento alle categorie dell'area privata, per coerenza e per non creare motivi di sperequazione e discriminazione tra le categorie, ritengo di dover ritirare l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7. Ricordo che se tale emendamento non verrà accolto, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

Ricordo che se tale emendamento non verrà accolto, la votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 4.4 delle Commissioni riunite è pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 4.5, presentato dalle Commissioni riunite, è pertanto precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:

«Art. ...

(Adeguamenti dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici alla dinamica salariale)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale dei trattamenti a carico del bilancio dello Stato e delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro si applicano sull'importo della pensione comprensivo della indennità integrativa speciale spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. I predetti aumenti sono conglobati nella pensione. Con effetto dalla data del 1° gennaio 1991 l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità è incrementata di un importo lordo pari a lire 38.720.

2. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma ai trattamenti degli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro è a carico delle relative gestioni».

4.0.1

IL GOVERNO

«Art. ...

(Adeguamento delle aliquote contributive)

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro, prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, a decorrere dal 1° gennaio 1992, è elevata dal 7,15 per cento al 7,50 per cento.

2. Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è elevata dal 7,15 per cento al 7,50 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1992, il contributo di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 29 aprile

1976, n. 177, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 7,50 per cento.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 l'aliquota dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, è elevata dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile. Tale aumento è a carico del lavoratore.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 l'aliquota del contributo dovuta al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, a carico dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal numero 15) al numero 23) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive integrazioni, è elevato della misura dello 0,28 per cento.

6. Con la stessa decorrenza indicata al comma 4 sarà adeguato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nella stessa misura, il contributo a carico dei lavoratori iscritti ai fondi indicati nel comma 1 dell'articolo 2-bis del presente decreto».

4.0.2

IL GOVERNO

«Art. ...

(*Lmite nei trattamenti pensionistici*)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 500.000».

4.0.3

ANTONIAZZI, VECCHI, IANNONE, FERRAGUTI,
LAMA, CHIESURA, BOLLINI, CARDINALE

Ricordo che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono stati ritirati.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 4.0.3.

ANTONIAZZI. Con l'emendamento 4.0.3 intendiamo introdurre un tetto agli aumenti. Diciamo, cioè, che gli aumenti delle pensioni non possono superare le 500 mila lire mensili, che in ragione di anno significano sei milioni e 500 mila lire di aumento. Lo proponiamo per non accentuare altre sperequazioni all'interno del provvedimento.

A seconda della disponibilità che dichiareranno, eventualmente, il Governo ed il relatore, siamo anche pronti a modificare, con un subemendamento, l'emendamento 4.0.3. Prima, però, vorrei conoscere il pensiero del relatore e del Governo in proposito.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo possono allora dirci cosa pensano di questa proposta?

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, apprezzo lo spirito dell'emendamento presentato dai colleghi Antoniazzi, Vecchi ed altri. Ritengo però che la determinazione per via legislativa di un tetto ai trattamenti pensionistici possa determinare delle eccezioni, dei rilievi di illegittimità costituzionale. Del resto, quando si sono seguite queste strade è intervenuto il giudice delle leggi e alcuni limiti li ha posti. Non posso quindi essere favorevole, anche se condivido lo spirito della proposta sulla quale avevamo ripetutamente discusso in Commissione e in Comitato ristretto. In quelle sedi, però, non siamo giunti ad una soluzione unitaria proprio per questa valutazione concernente il pericolo di eccezioni di illegittimità costituzionale.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo concorda con quello del relatore. Teniamo anche presente che con questo emendamento si crea un'ulteriore sperequazione, perché per alcune pensioni si stabilisce un limite al tetto e per altre no. Quindi, concordando con il relatore, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.3.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Comprendo i dubbi che il relatore ha avanzato, però la questione ha un rilievo sociale molto importante. Il provvedimento che questa sera approviamo concede degli aumenti, in qualche caso piccoli e in qualche caso grandi. Ora, lo spirito del provvedimento stesso è quello della perequazione: non approvare l'emendamento significa quindi introdurre una norma contraddittoria, perché in questo caso si creano delle sperequazioni. Questo è il punto: ci saranno pensionati che riceveranno aumenti assai limitati e altri che riceveranno aumenti assai più cospicui. La contraddizione è insita nel provvedimento! Allora, la limitazione introdotta con l'emendamento del senatore Antoniazzi va nello spirito della giustizia e della perequazione.

Vorrei davvero pregare i colleghi di riflettere su questo aspetto. Quando poi, di fronte a tanti pensionati con redditi molto bassi e con aumenti limitati, si vedranno altri pensionati, in numero ristretto, che godranno di aumenti elevati, nascerà l'opinione comune che il Parlamento non ha fatto opera di giustizia ma ha anzi aggravato le ingiustizie.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, se esiste il tipo di preoccupazione al quale ha fatto riferimento il relatore, poi condivisa dal Governo, si potrebbe anche ovviare lasciando la somma di 500 mila lire e

introducendo degli abbattimenti per le somme successive, stabilendo, ad esempio, che la rivalutazione sulle quote eccedenti le 500 mila lire si applica nella misura del cinque per cento. Ciò attenuerebbe lo stretto vincolo che si è creato e si muoverebbe nell'ambito del provvedimento, che prevede non solo degli aumenti scaglionati, ma anche degli abbattimenti. Infatti, gli articoli 1 e 2 prevedono che oltre certe cifre gli aumenti siano solo del 15 per cento.

Vi è poi la motivazione cui faceva prima riferimento il senatore Libertini, che non ho voluto richiamare perchè ho già avuto occasione di fare questo discorso in Commissione. Qualcuno prenderà 50 mila lire al mese e qualcuno ne prenderà 700-800 mila! Non dimentichiamo che recentemente si è rinnovato il contratto dei metalmeccanici, che prevede un aumento di 230.000 lire al mese diluito in tre anni. Con questo provvedimento noi avremo delle pensioni che subiranno un aumento di 800 mila lire al mese! Onorevoli senatori, è vero che queste pensioni sono state penalizzate nel passato, ma siccome già il provvedimento prevede abbattimenti ed aumenti scaglionati, non capisco perchè la stessa norma non si possa introdurre anche qui, proprio per quegli effetti di perequazione e senza naturalmente punire i titolari di pensioni medio-alte che avrebbero questo tipo di aumenti.

Quindi mi permetto di insistere per l'emendamento da me presentato, insieme ad altri senatori, e di proporre la seguente modifica nel senso di aggiungere, in fine, le parole «Sulle quote eccedenti si applica una rivalutazione pari al cinque per cento». Se poi la maggioranza sarà contraria, vuol dire che avrò fatto un richiamo che non è solo una testimonianza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento così come modificato.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, non ritengo di potermi esprimere favorevolmente neanche su questa modifica.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo mantiene il proprio parere contrario, anche perchè è necessario valutare sufficientemente le cose. In certi settori anche la dirigenza è compresa nei benefici di cui si parla. Fissando il limite richiesto, si aumenterebbe il pericolo del ricorso alla Corte costituzionale, come già è avvenuto per i dirigenti sul problema dell'equiparazione. Pertanto, ritengo sia meglio non introdurre questa modifica.

LIBERTINI. La povera gente non può ricorrere!

ANTONIAZZI. Ed allora il Parlamento non legifera più? È la Corte costituzionale a legiferare?

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, lei ha ascoltato il parere del Governo. Intende forse modificare la sua richiesta?

ANTONIAZZI. Signor Presidente, confermo la richiesta avanzata e chiedo che l'emendamento, nel nuovo testo che prevede la cifra di 500.000 lire e poi la percentuale del 5 per cento per le quote successive, sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in annue lire 1.000 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990.

2. All'onere valutato in lire 1.000 miliardi in ragione d'anno per il 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in lire 8.685 miliardi annui a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre 1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ricordo che tale emendamento è già stato illustrato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che, forse per la fretta, al comma 3 dell'emendamento sia stata trascurata una inesattezza. Secondo me, dopo le parole: «mediante adeguamento», occorre inserire le altre: «in pari misura».

PRESIDENTE. Su questa proposta invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite, con l'integrazione testè indicata dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, i senatori del Gruppo della Rifondazione comunista voteranno a favore del provvedimento. Ciò che vorrei sottolineare con forza è che questo provvedimento, per certi aspetti assai inadeguato e insufficiente e per altri aspetti importante, è il frutto di una convergenza positiva che si è verificata in questo ramo del Parlamento e di una tenace battaglia politica condotta dai senatori del Partito comunista nel corso degli ultimi due anni.

Si tratta di un provvedimento per certi aspetti inadeguato ed insufficiente perché, in realtà, è una misura che ha un carattere di tampone rispetto al necessario riordino pensionistico. Non si riesce a fare un riordino pensionistico in ragione delle divisioni profonde che ci sono nella maggioranza e pertanto si è costretti ad introdurre una misura di perequazione giusta, ma limitata rispetto al riordino pensionistico stesso.

Si tratta però di un provvedimento importante, che comporta il complessivo utilizzo di 9.300 miliardi per un'opera di giustizia, cioè per una perequazione delle pensioni che sono state maggiormente erose a causa di una serie di meccanismi perversi. Questa misura – lo voglio ripetere – è in gran parte il frutto della battaglia condotta dai senatori del Gruppo comunista durante la discussione della legge finanziaria nell'autunno del 1989 e nell'autunno del 1990.

Infatti, ricordo che nell'autunno del 1989 fu proprio per iniziativa dei senatori comunisti (la legge finanziaria era qui in prima battuta) che si ottenne un cospicuo aumento dello stanziamento a favore della perequazione e che quest'anno è stata ancora l'iniziativa dei senatori del Gruppo comunista ad ottenere che, in correlazione alla legge finanziaria, si giungesse all'attuale provvedimento.

Ho voluto sottolineare la storia di questa misura, i suoi limiti, il suo valore. Concludo augurandomi che il Parlamento non debba più discutere provvedimenti parziali e che il prossimo provvedimento che riguarderà le pensioni sia relativo al riassetto dell'intera materia.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, nelle Commissioni 1^a e 11^a è stato compiuto un lavoro utile e proficuo in tempi stretti e in piena emergenza: forse dovremmo dire, addirittura, nelle emergenze. Da questo lavoro è uscito un provvedimento equo ed equilibrato, che non penalizza i pensionati più vecchi, quelli a cui il paese deve di più perchè sono i cittadini che hanno contribuito a ricostruire l'Italia nell'immediato dopoguerra.

Bisogna dare atto che è stato compiuto uno sforzo (tradottosi in un onere di oltre 10.000 miliardi) soprattutto da parte del Governo, che è venuto incontro alle esigenze poste dai sindacati e che ha dimostrato, qui in Senato, ampia disponibilità a ricercare soluzioni adeguate, cosicchè si è realizzata quella convergenza di cui, un attimo fa, parlava il senatore Libertini. Tra l'altro, essa si realizza attraverso lo strumento del decreto-legge, che, questa volta, ha trovato concordi tutti: Governo, sindacati, forze sociali e Parlamento.

Il nostro apprezzamento, signor Presidente, si fonda sulla valutazione dell'articolato, nella consapevolezza che non si dovrebbero ripetere, in futuro, i meccanismi perversi che seguirono alla legge n. 141, che doveva eliminare le sperequazioni ed invece le acuì in forme anomale.

Resta aperto, però, il problema dell'aggancio alla dinamica salariale, la cui soluzione non può essere affidata ad un ordine del giorno. Bisognerà dunque pensarci per tempo ed intervenire organicamente affinchè non si ricreino le condizioni per nuove sperequazioni.

Pertanto, è con l'auspicio che si affronti tale questione che dichiaro, a nome dei senatori socialisti, il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dalla sinistra*).

MISSEVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSEVILLE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi del Senato, dico subito che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame, pur esprimendo alcune riserve per l'enorme ritardo con cui si è realizzata una sostanziale operazione di giustizia e pur esprimendo altrettante riserve per quanto concerne la revisione generale del sistema pensionistico, che ormai è matura e che dovrebbe essere affrontata con maggiore organicità e soprattutto con maggiore impegno.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano, fin dal 1981, fu portatore di una proposta di revisione del sistema pensionistico. Si voleva realizzare, attraverso un disegno di legge che venne presentato in questo ramo del Parlamento, un aggancio sostanziale delle pensioni alla rivalutazione del potere d'acquisto della moneta, obiettivo che oggi, a distanza di tanti anni, non è stato ancora raggiunto, tanto che possiamo dire che questa è sì un'operazione di giustizia, ma solo parziale.

In ogni caso, non possiamo far attendere oltre i pensionati, né possiamo far attendere oltre il desiderio di equità che si leva da questa categoria; soprattutto, dobbiamo riparare ai torti del passato.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiara quindi il proprio voto favorevole ed in tal senso manifesta in quest'Aula la sua adesione al provvedimento in esame. (*Applausi dalla destra*).

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dalla sinistra*).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

Riteniamo, infatti, che il provvedimento al nostro esame rappresenti un valido strumento normativo per porre rimedio al cosiddetto fenomeno delle «pensioni d'annata»; fenomeno che a causa delle modificazioni legislative dei parametri di calcolo delle pensioni e dei massimali di retribuzione pensionabile ha determinato, in diversi settori, una perdita del potere reale d'acquisto derivante dall'inflazione.

Era questo, senza dubbio, un fenomeno che necessitava di una soluzione nel tempo, non potendo certo mantenere le gravi sperequazioni esistenti, alimentate, spesso, da una normativa confusa e contraddittoria.

E il disordine normativo è senza dubbio una delle caratteristiche negative della materia pensionistica in Italia.

Certo il fenomeno delle pensioni di annata è in parte congenito al sistema, essendo complesso eliminare *tout court* le differenze derivanti dal periodo in cui il lavoratore ha cessato la sua attività.

Si doveva però, e questo è stato ampiamente riconosciuto da tutte le parti politiche e dalle associazioni sindacali, cercare di adeguare il trattamento di quanti hanno una decorrenza pensionistica più vecchia di quelli collocati in quiescenza in tempi più recenti.

Resta comunque ferma la necessità che si affronti nei tempi brevi la riforma dell'intero settore pensionistico, altrimenti saremo chiamati altre volte a dover tamponare e recuperare gli effetti e i limiti di una legislazione frammentaria e, in alcuni casi, isolata dal contesto generale.

Vorrei aggiungere una sola osservazione relativa ai problemi connessi con la copertura finanziaria del provvedimento.

Ci auguriamo che i calcoli fatti e le cifre indicate reggano l'impatto dei prossimi anni. Dico questo perché, purtroppo, le esperienze passate non ci hanno certo confortato. Troppo spesso abbiamo dovuto assistere a sfondamenti imprevisti della spesa pubblica derivanti da legislazioni precedenti.

Per questo, pur ribadendo il nostro voto a favore, invitiamo il Governo e gli enti previdenziali a vigilare costantemente sul mantenimento dei limiti di impegno finanziario indicati nel disegno di legge che ci accingiamo a votare. (*Applausi dalla sinistra*).

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole della nostra parte politica, mi sia consentito svolgere alcune riflessioni.

Dopo la beffa consumata nella seduta di alcuni giorni fa, nel corso della quale il Governo all'improvviso si è accorto che un suo provvedimento, firmato addirittura dal Presidente del Consiglio, mancava della copertura finanziaria, finalmente giungiamo all'approdo di una vicenda che in tutti questi anni ha visto come protagonisti i pensionati italiani. Stiamo oggi per compiere un atto doveroso e atteso da milioni di pensionati.

La situazione del settore pensionistico stava diventando sempre più pesante e certamente non permetteva altre dilazioni. Non si poteva più continuare con provvedimenti tampone che riproponevano ogni anno la stessa questione della perdita del valore d'origine delle pensioni. Era intollerabile mantenere in piedi un meccanismo di rivalutazione delle pensioni che non ha mai funzionato e che ha allargato vergognosamente la distanza tra chi lavora e chi ha lavorato, un meccanismo che in quindici anni ha fatto perdere alle pensioni ben quindici punti nei confronti delle retribuzioni da lavoro dipendente.

Era quindi necessario cambiare rotta; bisognava conquistare un diverso meccanismo di rivalutazione delle pensioni perchè esse fossero, finalmente, fonte di certezza per i redditi e non causa di umiliazione e di grandi difficoltà a vivere.

Ebbene, il disegno di legge al quale ci apprestiamo a dare il nostro assenso non accoglie tutte le rivendicazioni dei pensionati e dei loro sindacati; rappresenta però un passo avanti apprezzabile, perchè con esso vengono sanate, sia pure in parte, evidenti e gravi sperequazioni. Il testo contiene alcuni elementi di novità; introduce, per così dire, un po' di giustizia nelle vecchie pensioni pubbliche e private. Permangono dei problemi insoluti, delle questioni aperte. Sia chiaro: non rivendichiamo una sorta di allineamento meccanico automatico, ma proponiamo, al fine di evitare il riprodursi del fenomeno delle pensioni d'annata, l'aggancio alla dinamica salariale.

Il diritto ad un giusto sistema di aggancio delle pensioni alle retribuzioni, onorevoli colleghi, è un diritto universale che interessa tutti i pensionati e tutti i lavoratori. Ecco perchè non possiamo condividere le argomentazioni di tanti novelli improvvisati Quintino Sella che si annidano nella compagine governativa.

La teoria degli alti costi applicata alle pensioni è ingiusta; è inaccettabile perchè altri sono gli sperperi, altri sono gli sprechi che vanno denunciati ed annullati. È immorale invocare il rigore ed il risparmio soltanto quando si tratta di pensionati. Certo, il risanamento

del bilancio dello Stato è un obiettivo che va perseguito con determinazione e con tenacia e noi lo perseguiamo; rifiutiamo però, al tempo stesso, l'atteggiamento di chi proclama tali obiettivi solo ed esclusivamente per coprire una politica fiscale iniqua e tagli che colpiscono la parte più debole della società.

I pensionati – e concludo – hanno lavorato e prodotto ricchezze che altri hanno sfruttato. I pensionati italiani hanno conosciuto disagi e sacrifici nelle campagne, nell'industria e nei posti di lavoro. La loro condizione umana, sociale e civile è ancora considerata, purtroppo, un aspetto marginale della società. I pensionati, infatti, appartengono nella stragrande maggioranza a quel terzo della popolazione che soffre, che è priva di risorse, che è povera di potere, anzi, di poteri. Non è più possibile continuare sulla vecchia strada: quindici milioni di persone non possono essere spinti ai margini della società. Il pensionato non deve essere più considerato un soggetto passivo. Bisogna che tutti si convincano che il pensionato è un nuovo soggetto sociale, un soggetto attivo e dinamico che rappresenta e deve rappresentare una grande risorsa per il paese.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non è un regalo di chicchessia (lo voglio dire con chiarezza), ma è il risultato della lotta dei pensionati e – diciamolo pure senza iattanza – della iniziativa nostra, che abbiamo portato avanti nel paese e nel Parlamento.

Questo provvedimento si iscrive in una logica positiva. Esso rappresenta l'avvio di una politica previdenziale che può contribuire a risolvere anche problemi che non sono squisitamente economici. In questo modo i cittadini anziani potranno conquistare, non in nome del passato, ma in forza del loro diritto all'avvenire, non solo il rispetto, ma anche la considerazione ed il ruolo che ad essi compete in questa società che certamente è moderna, ma che mantiene ancora tanti, troppi elementi di ingiustizia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, quando il ministro della funzione pubblica, onorevole Gaspari, partecipando ai lavori di avvio delle Commissioni 1^a e 11^a riunite, affermò – peraltro unanimamente condiviso – che non di perequazione si dovesse parlare, ma di adeguamento o meglio di miglioramento delle pensioni, credo che dicesse una verità incontrovertibile, soprattutto alla luce del testo del decreto-legge che le Commissioni si accingevano a discutere, che al suo interno manteneva ancora forti diseguaglianze, notevoli sperequazioni, che impedivano di porre un vero rimedio al fenomeno delle cosiddette «pensioni d'annata».

Lo sforzo delle Commissioni riunite, ma soprattutto dei colleghi del Comitato ristretto, ai quali anch'io voglio rivolgere il mio apprezzamento per il lavoro generoso, intelligente ed impegnato che hanno svolto, certamente ha prodotto dei risultati, che sono stati da tutti qui richiamati.

Non intendo, tuttavia, abbandonarmi ad un facile trionfalismo, né ad un inopportuno pessimismo; esaminando freddamente il testo legislativo, gli riconosco certamente il merito di aver posto rimedio, anche in modo significativo, alle posizioni di partenza; ritengo tuttavia che ancora molta sia la strada che il Parlamento deve compiere per realizzare una vera perequazione. Le differenze rimangono ancora – e talvolta anche in misura significativa – tra i vari settori, pubblico e privato, all'interno degli stessi settori e perfino in seno alle medesime gestioni. Penso, per esempio, alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, che mantiene ancora rilevanti sperequazioni.

Comunque il lavoro che è stato fatto ha recuperato molto, ma molto resta ancora da fare. Di qui l'appello al Governo, perchè continui sulla strada intrapresa. Noi diamo atto al Governo, così come abbiamo fatto per il Comitato ristretto, di aver operato con grande disponibilità, sebbene rimanesse obbligato dentro rigide soluzioni finanziarie, che però talvolta, con la buona volontà, sono state superate. Le Commissioni riunite avevano chiesto di più ed il Governo, per qualche richiesta, non poteva che dare la risposta che ha dato, ce ne rendiamo ben conto. Tuttavia il Governo sa – come noi sappiamo – che nel campo della perequazione – lo ripeto – rimane ancora molto da fare.

Questo ramo del Parlamento mi ha nominato membro della Commissione bicamerale per il controllo e la vigilanza degli istituti e degli enti previdenziali. Detta Commissione presenterà al Parlamento un grosso *dossier*, nel quale non solo verrà messo in evidenza il fatto che esistono ben 57 enti o istituti previdenziali e assistenziali, in Italia, ma verranno pure sottolineate le grosse distorsioni, le diversificazioni.

Oggi prendiamo atto che con il provvedimento in esame il Senato effettua un primo significativo passo in avanti, ma con pari convinzione ribadiamo che ancora molto resta da fare.

Nella convinzione, però, che quanto è stato fatto è certamente positivo, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le seguenti proposte di coordinamento:

All'articolo 2-bis, comma 1, sostituire le seguenti dizioni:

«Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette» *con* «Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette».

«Fondo per i dipendenti delle aziende di trasporto» *con* «Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

«Fondo per i dazieri» *con* «Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo».

All'articolo 2-bis, comma 4, sostituire le seguenti dizioni:

«Fondo di previdenza per il personale del volo» *con* «Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea».

«Fondo per i dipendenti telefonici» con «Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia».

1.

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 7, sostituire la dizione:

«Cassa integrativa di previdenza per il personale statale» con «Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale».

2.

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarle.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, ho depositato in Presidenza le proposte di coordinamento di cui ella ha dato notizia, riguardanti il comma 1 dell'articolo 2-bis, il comma 4 del medesimo articolo e il comma 7 del successivo articolo 3. Si tratta, in sostanza, della specificazione dei fondi di previdenza delle varie categorie. Data l'ora tarda, mi astengo dall'illustrare le singole proposte di coordinamento, rimettendomi al testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento avanzate dal relatore.

Sono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2583 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico».

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 543, 869, 871, 2189, 2439, 2494 e 2495.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè è stato preannunciato un emendamento al decreto sui sistemi passanti ferroviari, per assicurare il migliore andamento dei nostri lavori dispongo l'inversione dell'ordine del giorno. Si passerà ora all'esame del disegno di legge n. 2631, relativo all'AIMA, e successivamente all'esame del disegno di legge n. 2640, concernente le università non statali.

* LIBERTINI. A che ora terminiamo la seduta? Prevedo che la discussione sui passanti ferroviari non sarà breve. Vorrei che questo

provvedimento venisse esaminato e quindi preferirei che lo si affrontasse subito.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già disposto l'inversione dell'ordine del giorno, senatore Libertini.

LIBERTINI. L'Assemblea va incontro a dei rischi.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (2631) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la Commissione ha terminato solo ieri i propri lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* BUSSETI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato correttamente definito alla Camera dei deputati come un atto dovuto in conseguenza delle recenti decisioni prese dal Governo.

Infatti, tenuto conto dell'orientamento della CEE, volto a perseguire ulteriori riduzioni degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero consentiti dal regolamento n. 1254 del 1989, tenuto conto, peraltro, della necessità di favorire la realizzazione di un sistema nazionale competitivo in grado di inserirsi, alla pari degli altri concorrenti, nel mercato europeo e, in tale ottica, di rimuovere il regime del prezzo amministrato dal CIP e affidare al mercato la formazione del prezzo dello zucchero, con delibera del 28 giugno 1990 il CIPE ha, fra l'altro, deciso di sopprimere il sovrapprezzo dello zucchero fissato dal CIP e la cessazione dalle sue funzioni della cassa conguaglio zucchero col conseguente trasferimento di tali funzioni all'AIMA, assicurando la salvaguardia delle posizioni dell'attuale personale della cassa stessa.

A tale scopo, con la citata delibera, i Ministri del tesoro e dell'agricoltura venivano incaricati di adottare le determinazioni e le iniziative necessarie.

Da qui l'unito disegno di legge, approvato con alcune modifiche dalla Camera dei deputati.

Entrando nel merito, rileviamo che all'articolo 1 si prevede che dal 1° luglio 1990 (pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-91) sono trasferiti all'AIMA la gestione delle risorse proprie della Comunità

europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonchè i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente. I saldi contabili con la Comunità europea concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuali dell'AIMA sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda stessa.

Per quanto riguarda gli aiuti nazionali, a partire dalla campagna 1990-1991, l'AIMA provvede alla corresponsione entro il 20 gennaio di ciascun anno dei contributi dovuti. L'azienda provvede inoltre a pagare gli aiuti per l'integrazione degli oneri relativi alla campagna 1989-90 non corrisposti dalla cassa conguaglio zucchero.

Il decreto-legge inoltre autorizza l'AIMA a versare all'Associazione bieticola-saccarifera italiana-Fondo bieticolo nazionale, per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

Il passaggio del personale dalla cassa conguaglio zucchero all'AIMA è disciplinato dagli articoli 4 e 5 in ogni dettaglio.

Detto personale, in servizio presso la cassa alla data del 28 giugno 1990, sarà inquadrato – con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa – nelle corrispondenti qualifiche previo superamento di apposita prova di idoneità.

Dettagliate norme contenute nei predetti articoli 4 e 5 disciplinano i vari aspetti, compresi quelli previdenziali e assicurativi, connessi al passaggio di tale personale, nonchè l'adeguamento degli organici del personale dell'AIMA, necessari in conseguenza dell'afflusso delle nuove unità.

All'articolo 6 si prevede una modifica aggiuntiva al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 209 del 30 luglio 1990. La modifica stabilisce che gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati.

Ulteriori modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto-legge in esame riguardano: l'obbligo di realizzare gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 209 prioritariamente in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi; la possibilità – con un apposito emendamento aggiuntivo al comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 209 – di utilizzare, per la finalità della stessa legge, le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi relativi ad interventi effettuati dalla RIBS; l'autorizzazione – con un comma aggiuntivo sempre all'articolo 1 della legge n. 209 – alla erogazione, da parte della RIBS, di contributi pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni, sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza; infine, la partecipazio-

ne al consiglio di amministrazione della RIBS del direttore generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura.

Il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati comprende poi tre articoli aggiuntivi: il 6-bis, il 6-ter e il 6-quater, che riguardano il settore lattiero-caseario.

Con il primo si istituisce l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Col secondo articolo aggiuntivo si prevede un ulteriore decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in ordine alle modalità di pagamento – secondo l'articolo 19 della legge n. 364 del 1970, come modificata dall'articolo 10 della legge n. 590 del 1981 – dei contributi dovuti dai produttori a unioni riconosciute per il perseguimento delle finalità istituzionali e per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca.

Nell'articolo 6-quater si fa rientrare, fra le attribuzioni dell'AIMA, il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche.

Alla copertura degli oneri di spesa – quantificata in 42 miliardi per il 1990 e 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi – si provvede facendo ricorso agli appositi capitoli n. 462 e n. 463, concernenti rispettivamente il fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali e il fondo di riserva per spese di funzionamento dell'AIMA.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lops. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, la conversione in legge del decreto-legge n. 391 del 21 dicembre 1990, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, è un atto dovuto dopo che è stata approvata la delibera del CIPE del 28 gennaio 1990 sulla soppressione delle funzioni della cassa conguaglio zucchero e l'avvenuta liberalizzazione del prezzo dello zucchero.

I rilievi mossi dal Gruppo comunista al disegno di legge di conversione nello altro ramo del Parlamento, in rapporto ad un'armonizzazione con la legge n. 209 del 1990 e con la stessa previsione dell'aggiornamento del piano bieticoloso-saccarifero, approvata dal CIPE, soprattutto riferiti ai termini per l'erogazione degli aiuti nazionali e a quanto previsto dagli stessi regolamenti comunitari, hanno dato dei frutti nel senso che parecchi emendamenti presentati dal Gruppo comunista hanno trovato la comprensione di altri deputati della maggioranza, nonché dello stesso relatore e del rappresentante del Governo.

Sono stati inoltre approvati alcuni articoli aggiuntivi, come diceva il relatore, firmati da quasi tutti i Gruppi e riferiti al settore lattiero-caseario; per quanto mi riguarda la questione mi lascia alquanto dubioso. Anche nella Commissione agricoltura del Senato vi è stato un ulteriore miglioramento del disegno di legge, che riguarda specifica-

mente l'articolo 6. Tutto questo, signor Presidente, ha rappresentato un indubbio passo in avanti molto importante, essendo state respinte in Commissione alcune altre nostre proposte di modifica riferite al comma 1 dell'articolo 1, al comma 2 dell'articolo 2, nonchè alla modifica dell'articolo 5, quello che riguarda l'allegata Tabella B e il personale.

Si tratta - come si vede - di pochi emendamenti che la Commissione ha - io dico ingiustamente - respinto. Tuttavia debbo rilevare che non sono molto persuaso che l'attribuzione all'AIMA dei compiti della disciolta cassa conguaglio zucchero possa conferire maggiore speditezza ai trasferimenti degli aiuti comunitari e alla gestione dei fondi nazionali, che da soli vanno oltre i 7.000 miliardi. Si dice che gli aiuti comunitari CEE sono dell'ordine di 6.000 miliardi, che sono da tempo disponibili e risultano non utilizzati. Dico questo perchè l'ulteriore affidamento di competenze all'AIMA avviene in una situazione oggettivamente caratterizzata da una attuale gestione priva dei necessari requisiti di efficienza e produttività. D'altra parte, la poca affidabilità dell'AIMA a svolgere le funzioni di corresponsione dei contributi comunitari è stata riconosciuta in passato e anche recentemente dalla stessa Comunità europea. Di qui nascono le mie riserve e le mie preoccupazioni sulla possibilità per l'AIMA di rispettare con puntualità ciò che è scritto nel disegno di legge già modificato dalla Camera dei deputati.

Io, onorevoli colleghi, signor Presidente, non scopro niente, perchè il Governo non ha accolto fin dall'anno scorso una richiesta dei Gruppi comunisti della Camera dei deputati e del Senato tendente allo svolgimento di una indagine conoscitiva che consentisse di conoscere la situazione esatta dei trasferimenti, perchè era evidente sin da allora l'alto numero di irregolarità emerse nel corso degli interventi sul mercato effettuati dall'AIMA.

Su questi problemi noi comunisti abbiamo assistito da tempo al fatto che il Governo, pur essendosi impegnato in Parlamento per una riforma di questo organismo, per l'appunto l'AIMA, una volta esaurita la discussione in Commissione e anche in Aula, se ne è dimenticato. E anche quando se ne ripresenta l'occasione, come in questa circostanza, si assiste allo stesso impegno e poi (guarda caso!) non se ne fa niente.

Noi comprendiamo che il discorso sulla riforma, sui controlli dell'AIMA non può essere definito in questo disegno di legge. Ecco perchè ci siamo permessi di presentare in Commissione agricoltura del Senato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato:

considerata la fase attuale di profonda ridiscussione della politica agraria CEE ed in particolare degli interventi di mercato nel settore agro-alimentare (sezione garanzia del FEOGA);

considerato che tali interventi vengono gestiti nel nostro paese dall'AIMA (azienda che eroga oltre 7.500 miliardi tra fondi CEE e nazionali) e che spesso tale gestione è stata sottoposta a critiche soprattutto quando indirizza risorse verso soggetti esterni all'agricoltura;

considerate le recenti iniziative e dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'esigenza ormai indifferibile di

provvedere alla riforma della legge che disciplina il funzionamento dell'AIMA;

considerata l'assenza di un efficace sistema di controllo alle molteplici attività dell'AIMA, così come dimostrano i numerosi interventi effettuati dalla guardia di finanza,

impegna il Governo:

ad avviare un processo di riforma dell'AIMA tale da rendere trasparente ed efficace tale strumento in una fase di difficile transizione dello sviluppo agricolo ed in particolare per le revisioni delle convenzioni in atto con le grandi società di commercializzazione e per nuove regole per i ritiri di mercato;

a definire in tempi brevi un adeguato sistema di controlli all'attività dell'AIMA tale da garantire la corretta finalizzazione degli interventi e la riduzione delle anomalie registratesi negli ultimi anni».

La Commissione, signor Presidente – noi diciamo ingiustamente – ha respinto il nostro ordine del giorno e noi vogliamo sperare – e concluso – che il Governo abbia un ripensamento su questo problema del controllo e della riforma dell'AIMA, la cui soluzione da tempo si è impegnato a portare avanti senza però darvi seguito, per cui mi auguro che finalmente essa veda la luce in un prossimo futuro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUSSETI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le cose dette pregevolmente dal relatore, al Governo resta poco da aggiungere, se non un'ulteriore esplicitazione delle ragioni di questo decreto. Si era da tempo manifestata l'esigenza di sopprimere la cassa conguaglio zucchero e ciò per due ordini di motivi: innanzitutto perché la liberalizzazione del prezzo dello zucchero rendeva superflua parte dell'attività della cassa ed in secondo luogo per la grave situazione amministrativa e di *deficit* della cassa medesima.

Per tali motivi, nella primavera del 1990, il CIPE deliberò la soppressione di tale organismo, che era stato istituito con atto amministrativo. A questo punto, si poneva la necessità di disciplinare il trasferimento delle funzioni di intervento residuate alla cassa, le quali dovevano necessariamente fare capo all'AIMA, organismo generale di intervento dello Stato italiano.

Si è reso perciò necessario il ricorso ad un provvedimento legislativo sia per alcune perplessità sulla legittimità di un trasferimento

di funzioni in via amministrativa, sia soprattutto per la necessità di disciplinare per legge il trasferimento del personale. Da qui il decreto-legge, giunto ora in fase di conversione al Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera, peraltro migliorato nella formulazione, con convergenze significative da parte di tutti i Gruppi. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione.

VENTURI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato, in sede di conversione, le seguenti modificazioni al decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391:

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il

Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

	"Qualifiche funzionali	Posti di organico
VIII	31
VII	61
VI	162
V	22
IV	128
III	15
I e II	31
		<hr/> 450";

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: "18" e "22" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "19" e "23"».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli o loro organismi associativi».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

"5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza".

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. – 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

Art. 6-ter. – 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione latiero-casearia.

Art. 6-quater. – 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 5 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima.

Articolo 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla

normativa comunitaria. Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.

Articolo 3.

1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana-Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

Articolo 4.

1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonché il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Articolo 5.

1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

	«Qualifiche funzionali	Posti di organico
VIII	31
VII	61
VI	162
V	22
IV	128
III	15
I e II	31
		450».

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

2-bis. Al quadro 1 della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: «18» e «22» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «19» e «23».

3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli o loro organismi associativi».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza».

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «in maggioranza».

6.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere le parole: «in maggioranza».

6.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

BUSSETI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di due emendamenti tecnici che si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della

Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6-ter del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6-ter.

1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2 sopprimere le parole: «e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia».

6.ter.1

DIANA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

DIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, che sono stati inseriti dall'altro ramo del Parlamento, non hanno alcuna attinenza con il disegno di legge al nostro esame che – come è noto – prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifiche delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Questi tre articoli, aggiunti – come dicevo – dall'altro ramo del Parlamento con una procedura a dir

poco frettolosa, riguardano invece l'istituzione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, nonchè la riscossione dei contributi dovuti dai produttori aderenti alle unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento del latte, ai sensi del regolamento n. 857/84/CEE.

Si tratta - ripeto - di materia del tutto diversa da quella disciplinata nel decreto-legge n. 391 e dunque per questa parte non vi è alcuna scadenza di termini, pena la decadenza del decreto, nè si tratta di atto dovuto. Ciò nonostante, la materia è certamente importante e necessita di una normativa adeguata. In questo senso non si può non concordare con il dettato dell'altro ramo del Parlamento.

Notevoli dubbi peraltro sorgono sulle ultime due righe del comma 2 dell'articolo 6-ter in cui è prevista la delega al Ministro della agricoltura e delle foreste ad emanare per decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, norme per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia. Questa delega suscita notevoli perplessità per due ordini di ragioni. Il primo concerne il legame fra le quote latte e la produzione lattiero-casearia. Ciò potrebbe sottintendere la volontà di trasferire le quote dalla produzione del latte (materia prima) alla fase di trasformazione (formaggio), introducendo in tal modo una novità di non poco conto e ciò senza alcun preventivo dibattito sulle possibili conseguenze.

Maggiori perplessità suscita l'altra parte della delega che demanda al Ministro il compito di emanare norme per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote con la normativa in materia di contratti agrari. Si vorrebbe in sostanza che il Governo intervenisse per decreto su materia controversa quale è quella della titolarità delle quote del latte; una materia che non è stata normata in sede CEE e che è al centro di un dibattito non facile e oggetto di ricorsi; una materia che sicuramente necessita di certezze legislative che però non possono ottenersi per via amministrativa. Trattasi infatti di materia squisitamente di diritto intersoggettivo, per la quale la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato, dalla sentenza n. 4 del 1962 in poi, il principio della riserva di legge.

Tanto l'articolo 41 quanto l'articolo 44 della Carta costituzionale affidano infatti alla legge il compito di introdurre eventuali limitazioni all'iniziativa dei privati in materia contrattuale per i fondi rustici. Invocare la scorciatoia della delega significa perciò approdare sicuramente di fronte alla Corte costituzionale. È un'esperienza che abbiamo conosciuto in altre occasioni, tanto che si può dire che la normativa in materia di contratti agrari, assai più che frutto del lavoro del Parlamento, è frutto delle sentenze della Corte costituzionale. Le scorciatoie, in questi casi, servono soltanto ad allungare i tempi e a lasciare il settore agricolo in uno stato di incertezza che non giova ad alcuno.

Per questi motivi mi auguro che i colleghi vorranno considerare con la dovuta attenzione l'emendamento proposto che non si prefigge alcuno scopo di difesa di interessi, pur legittimi, dell'una o dell'altra parte contraente, ma mira unicamente a far sì che la legge che ci apprestiamo a votare non abbia a cadere sotto la scure della Corte costituzionale.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'amico e collega Diana. Normalmente mi trovo pienamente d'accordo con lui e riconosco la fondatezza di alcune sue considerazioni. Tuttavia il provvedimento al nostro esame, che è già stato approvato alla Camera e che ha avuto il consenso delle nostre Commissioni, dà un contributo notevole nel senso che mette ordine, chiarisce una prassi e la completa, dà certezza ed evita cambiamenti che metterebbero in difficoltà proprio le categorie più deboli del settore dell'agricoltura.

Per questi motivi vorrei pregare il collega Diana di non insistere sulle sue proposte di modifica. Su alcuni aspetti avremo eventualmente modo di discutere più approfonditamente, ma ritengo controproducente il fatto di non portare avanti una proposta che ha trovato un ampio consenso nel Gruppo cui appartengo e non soltanto in esso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUSSETI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 6-ter.1, presentato dal senatore Diana. La Commissione si è soffermata a lungo su questo argomento non più tardi di ieri e ritiene, a stragrande maggioranza, che il riferimento al regolamento comunitario sia abbastanza tranquillizzante.

Esprimo parere favorevole, ovviamente, agli emendamenti 6.1 e 6.2, presentati dalla Commissione.

* CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, si tratta di una questione introdotta dalla Camera dei deputati. Quindi, per un atto di cortese attenzione al lavoro svolto dalla Camera dei deputati, ma anche dai componenti della Commissione agricoltura del Senato, il Governo si rimette all'Assemblea.

Esprimo, poi, parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.ter.1, presentato dal senatore Diana.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6-quater.

1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche.

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 462 «Fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 463 «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LOPS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, come ho già detto in sede di discussione generale, ho preso atto ed ho apprezzato il fatto che taluni nostri emendamenti siano stati approvati dal Governo e dalla maggioranza, sia alla Camera, sia al Senato, a livello di Commissione ed anche qui in

Aula; questo è un primo importante risultato. Rimane, comunque, la nostra insoddisfazione per il rifiuto del Governo e della maggioranza di accettare quelle altre poche modifiche che avevamo proposto in Commissione. La nostra insoddisfazione, però, riguarda soprattutto la mancata approvazione dell'ordine del giorno, sempre in Commissione, in merito alla riforma dell'organismo AIMA, cosa che rende e renderà la situazione degli aiuti al mercato dei prodotti sempre precaria.

Spero, come ho detto prima, che il Governo voglia ripensare su questo argomento e che, nell'immediato futuro, voglia procedere a rivedere il meccanismo dei controlli.

Tuttavia, poiché non vogliamo bloccare l'*iter* del provvedimento, annunciamo l'astensione del Gruppo comunista.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente. Non c'è nessuna ragione di razionalizzazione e di buon governo nel trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse relative al settore bieticolo-saccarifero. Siamo contrari al fatto che siano state introdotte in questo decreto norme che non avevano niente a che fare con l'argomento (le norme relative al settore del latte e della produzione lattiero-casearia).

Il decreto ha la sua urgenza, supposto anche che ci sia, per le norme sul settore dell'industria saccarifera, mentre quelle relative all'industria lattiero-casearia sono del tutto inopportune e fuori luogo.

Per questi motivi votiamo contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2584

REZZONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REZZONICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, data la complessità del tema ed essendo stata preannunciata la presentazione da parte del Governo di emendamenti significativi al testo, richiedo formalmente il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 2584 sui passanti ferroviari alla prossima seduta.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE, *ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.*
Signor Presidente, il Governo concorda con la richiesta testè formulata dal senatore Rezzonico.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito e l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di giovedì 14 febbraio, alle ore 10.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali» (2640) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato questa mattina i propri lavori. Pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spitella.

SPITELLA, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame deriva dal fatto che l'altro ramo del Parlamento non ha ancora approvato il disegno di legge di riordinamento generale della materia licenziato da quest'Aula oltre un anno fa.

Pertanto il Governo si è trovato nella necessità di adottare un provvedimento di urgenza per la concessione dei contributi, il cui finanziamento era iscritto nel bilancio 1990, alle università non statali.

Lo stanziamento di 85 miliardi è ripartito secondo i criteri consueti adottati già negli altri anni. All'Università di Urbino è assicurato un contributo di 30 miliardi, di 5 miliardi superiore ai 25 previsti nella legge finanziaria 1990, nonchè un contributo di 10 miliardi per l'edilizia universitaria. C'è un problema sollevato dalla Commissione bilancio, perchè 2 miliardi e 400 milioni di questi ultimi 10 miliardi sono attinti, dal decreto-legge, da un fondo dell'agricoltura. Tale procedura viola un articolo della legge di contabilità generale. In relazione a tale obiezione della Commissione bilancio, il relatore presenta un emendamento con il quale il contributo per interventi a favore dell'edilizia per l'Università di Urbino è ridotto a 7 miliardi e 600 milioni, adeguandosi così alle richieste della Commissione bilancio. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Spitella per la sua esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, io comincio a soffrire di una specie di complesso di solitudine: quando parlo io non c'è mai nessuno. (*Commenti dal centro*). Io voglio l'Aula piena, colleghi, non voglio questa qui: questa è un'Aula sorda e grigia, anzi rossa...

FALCUCCI. Non ci scoraggi, senatore Vesentini: noi siamo qui per ascoltarla, se ci scoraggia viene anche a noi il complesso di solitudine e andiamo via.

VESENTINI. Ringrazio la senatrice Falcucci e mi conforta molto la sua presenza in particolare.

Signor Presidente, la 7^a Commissione ha esaminato questa mattina il disegno di legge n. 2640 di conversione in legge del decreto-legge n. 390 recante contributi alle università non statali. Per questo esame, inserito a forza fra diverse deliberazioni e la seduta congiunta alla Camera, la 7^a Commissione ha avuto a disposizione cinque minuti: una fretta che è sembrata francamente eccessiva dato che il decreto scade il 19 febbraio e vi sarebbe dunque ancora tempo, nella prossima settimana, per un esame più sereno.

Ora, ci chiediamo, a parte i problemi di data che secondo noi non si pongono, qual è l'urgenza obiettiva di questo provvedimento; e, se noi esaminiamo un po' da vicino le cose, osserviamo che è difficile parlare seriamente di urgenza.

Il quadro legislativo di riferimento è offerto dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il quale, per alleggerire i maggiori oneri sopportati dalle università non statali per i provvedimenti relativi al personale docente, operati appunto nell'anno 1980 a seguito dei provvedimenti contenuti nel decreto stesso, consentiva questo contributo alle università non statali, ponendo due limiti temporali molto precisi: quello dell'anno accademico 1981-1982 per tali finanziamenti, una volta eseguita la verifica sull'adeguamento degli statuti (e non mi risulta che questa verifica sia mai stata portata a conoscenza del Parlamento); e quello relativo all'emanazione della legge di riforma delle università non statali, limite stabilito al 31 ottobre 1980.

Queste scadenze furono prorogate dalla legge n. 590 del 1982 e portate, per la legge di riforma, al 31 ottobre 1983 e, per i finanziamenti, all'anno accademico 1985-1986. A quanto mi consta non sono state autorizzate con legge altre deroghe.

Allora, qual è la situazione della legge di riforma? La storia è molto breve. Si è avuto un disegno di legge presentato dal Governo nella IX legislatura; poi il disegno di legge n. 1300, che è stato approvato dal Senato il 20 dicembre 1989. Ed io voglio sottolineare – perchè ne sono fiero, dopo tutto, anche se ho votato contro quel disegno di legge – la straordinaria efficienza e rapidità del Senato, che è riuscito a varare questo disegno di legge in un pomeriggio, con una specie di *blitz*, concentrando tutto in poche ore. Fatto ammirabile!

Il disegno di legge, così approvato dal Senato, è stato trasmesso alla Camera due giorni dopo, il 22 dicembre 1989. Dopo di che – come dire? – il ritmo si è un po' alterato. Dal dicembre 1989 si sono tenute alla Camera sull'argomento tre sedute: una il 23 maggio 1990, la successiva il 30

ottobre 1990, l'ultima, stando a quanto ci ha comunicato il sottosegretario Saporito questa mattina, ieri o ieri l'altro in Comitato ristretto.

Non possiamo certo dire che la Camera abbia avuto la stessa fretta che ha dimostrato il Senato. Quando accadono cose di questo genere, si dà la colpa al Parlamento: inefficienza, tempi lunghi, riforme istituzionali e così via. Ma noi abbiamo anche un'altra percezione, vediamo che certe velocità vengono impresse quando il Governo si muove.

Ed abbiamo un altro esempio. In un pomeriggio noi abbiamo approvato, pochi mesi fa, l'intero piano quadriennale 1986-1990 per l'università. Taccio sul fatto che l'approvazione è intervenuta in un pomeriggio alla fine del 1990: non importa per la seduta di oggi, ma è un dato da ricordare. Su tali questioni, insomma, l'intervento governativo si nota. E bisogna ammettere che il Governo non si è sentito così violentemente spinto in avanti per l'approvazione della legge di riforma delle università non statali, quella per la quale l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 stabiliva la scadenza al 31 ottobre 1980. Devo precisare peraltro che l'opposizione nè qui nè alla Camera ha mai fatto ostruzionismo: abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità ad approvare rapidamente un provvedimento in questo settore.

Quali sono allora le motivazioni di questo decreto-legge? Le troviamo nella premessa: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza – e, alla luce delle date che ho ricordato, un verbale accurato dovrebbe aggiungere: risate – di emanare disposizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle università e agli istituti superiori non statali per l'anno finanziario 1990, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 590 del 1982, in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie», si emana il seguente decreto-legge. E il decreto-legge contempla finanziamenti di 85 miliardi per le varie università non statali.

Vorrei sottolineare che, soprattutto in quel regime di autonomia nel quale crediamo profondamente, siamo favorevoli all'esistenza di questa varietà di istituzioni universitarie, statali e non statali; sappiamo che possono rappresentare un elemento significativo per il miglioramento dello stato dell'istruzione superiore in Italia. Ci infastidisce vederle classificate come «libere», perché quelli di noi che lavorano nelle università statali non si sentono «non liberi». Questo termine «libere» a me quindi dà un po' sui nervi.

C'è un finanziamento di 85 miliardi per le università non statali e di 10 miliardi, ridotti – se passerà l'emendamento proposto dal relatore – a 7 miliardi e 600 milioni, per interventi straordinari di edilizia universitaria per l'ateneo di Urbino.

Vorrei concentrarmi prima sugli 85 miliardi e osservare che di fronte al turbinio di migliaia di miliardi dei quali si parla nelle discussioni parlamentari, 85 miliardi sono una piccola cosa; ma lo sono in generale, non per l'università. L'università infatti non ha finanziamenti che superino di molto quest'ordine di grandezza. Il finanziamento, il contributo di funzionamento per tutte le università statali previsto per il 1991, del resto, ammonta complessivamente a 520 miliardi, la stessa cifra prevista e assegnata per il 1989 e 1990. Per essa non si sono avuti incrementi, bensì, al netto dell'effetto inflattivo, un decremento.

Abbiamo letto, è vero, da qualche parte che questi 520 miliardi sono solo una parte di un volano più grande e si parla di 4.000 miliardi. Li ho cercati però nella legge finanziaria e non li ho trovati. I 4.000 miliardi si trovano nelle conferenze stampa: nella legge finanziaria si trovano 520 miliardi.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue VESENTINI). Quali sono invece gli importi assegnati in tutti questi anni alle università non statali? Se guardiamo la tabella che illustra questi contributi notiamo che nel 1981-1982 sono stati dati grosso modo 16 miliardi, saliti a 30 nel 1982-1983 e restati tali nel 1983-1984 e nel 1984-1985. C'era una gestione severa, dopo tutto, a quei tempi, del finanziamento alle università non statali! Sono rimasti a 30, nel 1985-1986 e lo sono restati nel 1986-1987, per saltare a 130 miliardi nel 1988 per recuperare, come ci è stato spiegato, il finanziamento troppo modesto degli anni precedenti e per scontare, per quel contributo, gli effetti dell'inflazione (mentre il contributo all'università statale non doveva farlo). Si è avuto poi un finanziamento di 70 miliardi nel 1989 e di 85 miliardi per il 1990. C'è dunque un incremento da un anno all'altro del 21 per cento, un incremento significativo che è fuori della norma.

Quali sono la logica e le motivazioni così stringenti alla base di tale decisione? A noi farebbe molto piacere conoscerle e poter disporre dei dati che abbiamo più volte richiesto al Ministero sulle situazioni di bilancio delle singole università. Non abbiamo mai avuto risposta mentre invece abbiamo sentito, a proposito di certe università del Nord, indiscrezioni che descrivono una situazione ben diversa da quella dell'indigenza. Le motivazioni comunque devono essere stringenti se hanno portato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad impegnare per le spese in conto capitale per l'edilizia della libera Università di Urbino fondi di 7 miliardi e 600 milioni tratti dall'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica» che il Ministro ha sempre difeso con i denti al punto da tenere ferme altre iniziative di legge, tutte in linea – a differenza di questa – con le finalità istituzionali e che avrebbero consentito una riforma più rapida degli istituti di ricerca.

Signor Presidente, questo è il quadro dei finanziamenti alle università non statali e ciò porta dal nostro punto di vista come necessaria conseguenza il voto contrario della Sinistra indipendente.

Nell'illustrare quel voto, a proposito del disegno di legge n. 1300, il senatore Riva aveva utilizzato il titolo di un film di successo: *Take the money and run*, per caratterizzare in qualche modo quella mancanza di motivazione e di analisi della spesa e quella fretta che noi ritroviamo oggi nel provvedimento in esame. Come dicevo, la nostra posizione da allora non è cambiata e il nostro dissenso su questo provvedimento è totale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo valuta assai negativamente questo decreto-legge, alla cui conversione in legge è decisamente contrario. Molte sono le motivazioni di questo nostro giudizio, alcune ormai note, dato che in questa Aula e con gli stessi colleghi dell'argomento, vale a dire dei finanziamenti alle università non statali, si è già ripetutamente parlato.

Il decreto-legge n. 390 del 21 dicembre 1990, nella sua reiterazione più che decennale, sfiora il ridicolo. È infatti dal 1980 che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, all'articolo 122, consente l'erogazione di contributi finanziari alle università non statali, collegando tali contributi alla necessità di adeguare i propri organici ai nuovi requisiti presenti nello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Con questo collegamento si affermava la straordinarietà dell'intervento, ribadita nella richiesta – presente nello stesso articolo e rivolta al Governo – di emanare, entro il 31 ottobre dello stesso anno, vale a dire il 1980, un organico disegno di legge sulle università non statali.

Con successive proroghe e con due successivi decreti-legge, i contributi assegnati alle università non statali da parte dello Stato sono divenuti di fatto permanenti. Oggi, dopo undici anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ci troviamo nella medesima situazione, dato che il disegno di legge n. 1300, licenziato dal Senato il 20 dicembre 1989, trasmesso il 22 dicembre dello stesso anno alla Camera, è stato discusso da quel ramo del Parlamento una prima volta il 23 maggio 1990, una seconda volta cinque mesi dopo e una terza volta – sembra – ieri. La fretta e l'urgenza, evidentemente, riguardano solo questo decreto-legge! Al riguardo naturalmente mi unisco alle rimostranze espresse nell'intervento del senatore Vesentini, così come condivido la sua analisi relativamente ai finanziamenti.

Alle sue critiche vorrei aggiungere alcune considerazioni, che ovviamente non ritengo marginali. Abbiamo più volte chiesto, nei nostri interventi in Commissione, in Aula e attraverso un'interrogazione, di conoscere le modalità con cui sono investiti i finanziamenti. Come ho già detto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 disponeva che essi fossero utilizzati perché le università adeguassero ai nuovi inquadramenti il loro personale docente: dato che dopo undici anni non è più sostenibile che le finalità degli investimenti destinati a questo scopo siano rimaste immutate, riteniamo che sarebbe doveroso conoscere, ateneo per ateneo, come essi vengono utilizzati. Allo stesso modo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 subordinava la concessione di tali finanziamenti al fatto che le nuove sedi adeguassero alla rinnovata disciplina i loro statuti: non risulta che sia mai stata fornita un'organica documentazione di questo adeguamento e della sua contestualità con la concessione dei finanziamenti.

Sarebbe anche di fondamentale importanza conoscere se gli atenei ricevono altre forme di finanziamento statale; a questo proposito devo fare due riferimenti. Il primo riguarda un'interrogazione presentata insieme al Gruppo della Sinistra indipendente, alla quale nessuna risposta è stata data da parte del Governo, relativa ai finanziamenti per i

fondi della ricerca. Esistono poi altre proposte di legge che forniscono finanziamenti aggiuntivi. Voglio citare l'esempio, tra l'altro molto recente, di un provvedimento legislativo, approvato dai due rami del Parlamento alla fine dello scorso anno, che eroga per il 1990 un sussidio straordinario all'Istituto «Suor Orsola Benincasa» di Napoli di 900 milioni sui fondi del Ministero per i beni culturali e ambientali. Particolare da non sottovalutare è che quel provvedimento inserisce nella cosiddetta «tabella Amalfitano» tale istituzione universitaria.

Questi sono esempi dell'indeterminatezza che ci preoccupa molto. Allo stesso modo, di fronte al quadro poco chiaro dell'utilizzazione e della finalizzazione specifica dei fondi, ci sembra sorgano problemi di non poco conto di fronte al dettato della nostra Costituzione che esclude che vi siano oneri per lo Stato per un contributo corrente a scuole e istituti di educazione gestiti da privati. Preoccupa l'aumento continuo e costante dei finanziamenti alle università non statali, a fronte della penuria delle risorse dedicate alla vita universitaria; e voglio anche aggiungere la penuria di risorse dedicate al Ministero della pubblica istruzione, che dovrebbe essere un prologo per la vita universitaria.

Ho citato le diversità tra ateneo e ateneo, e a questo proposito vorrei far rilevare la particolarità dell'Università di Urbino. Ricordo brevemente i punti che qualificano a nostro avviso in modo tutto specifico e peculiare questa istituzione. È il maggiore centro universitario delle Marche, risponde ad esigenze primarie in quanto unica sede universitaria per un vasto territorio, a differenza invece delle altre università non statali, è un'università non statale le cui fonti di finanziamento sono pubbliche, per cui risente delle difficoltà di finanziamento in cui si trovano attualmente gli enti locali. C'è poi da considerare la sua tradizione, che non è soltanto una tradizione di quasi mezzo millennio, ma anche una tradizione che continua a vivere e ad operare in maniera eccezionalmente efficace nella nostra vita universitaria.

Ci sembra dunque che tutto ciò collochi tale Università in una situazione unica, decisamente diversa da quella degli altri istituti compresi nel decreto che stiamo esaminando. Riteniamo di conseguenza che il finanziamento, in particolare anche per quanto concerne la sua edilizia, corrisponda alle sue necessità, e che le sue ristrutturazioni, la destinazione di risorse a strutture, a collegi e a residenze per gli studenti siano da incrementare e da incoraggiare. Pensiamo tuttavia che anche l'Università di Urbino, proprio per tutti questi motivi, meriterebbe provvedimenti ben più stabili che non decreti di durata annuale. Meriterebbe che si procedesse ad un forte sviluppo di strutture, di nuove facoltà, di nuovi corsi di laurea, così come, nel piano di una sua futura statizzazione, richiedeva qualche mese fa il suo senato accademico.

Il decreto in esame tra l'altro rivela una mancanza di collegamento all'interno dell'attività legislativa. Nel disegno di legge n. 1300, approvato dal Senato e in discussione presso la Camera dei deputati, all'articolo 3 si richiede che le università non statali per ricevere i contributi dallo Stato debbano presentare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e una relazione analitica sulla struttura dell'università stessa e sul funzionamento. L'articolo 3 prosegue inoltre

affermendo che il contributo deve tener conto di questi dati stabiliti con apposito decreto del Ministro. Anche se questo disegno di legge non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento, resta pur sempre un provvedimento proposto dal Governo e condiviso dalla maggioranza. Un riferimento nel decreto su cui stiamo discutendo in questo momento a questo dispositivo sarebbe stato doveroso, sia per la coerenza legislativa, sia per il valore del suo contenuto.

Vorrei ora fugare l'idea che non ci sia da parte nostra il riconoscimento del ruolo che svolgono nel nostro paese le università non statali. Vorremmo che esse fossero considerate sì nella loro specificità, ma tenendo presente al tempo stesso che proprio questa mattina abbiamo varato una legge sull'autonomia universitaria che all'articolo 25 stabilisce che le università non statali dovranno applicare le disposizioni della legge, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

Credo che rispetto all'attuale situazione legislativa, ma anche rispetto alla salvaguardia di questa specificità, nel futuro sarebbe molto importante collegare il finanziamento dello Stato a contributi parziali destinati al finanziamento di iniziative didattiche e scientifiche di elevato vantaggio collettivo di cui l'università fornisca un progetto di spesa analitico, dimostrando di avere le strutture e gli strumenti adeguati per svolgerlo.

Concludere con questa prospettiva è la dimostrazione più diretta da un lato della nostra volontà di contribuire al rendimento della vita universitaria nella sua totalità, dall'altro della distanza che ci separa da un decreto che pone lo Stato nella funzione di semplice erogatore di fondi, senza fargli assolvere, nel momento delle erogazioni, alla sua funzione di indirizzo, di stimolo e di verifica delle modalità di utilizzo di questi fondi. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SPITELLA, *relatore*. Il relatore non ha nulla da aggiungere, salvo far rilevare al senatore Vesentini che l'urgenza è data dal fatto che, se si approva l'emendamento, il decreto dovrà tornare alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare il relatore e gli intervenuti in sede di discussione generale. I criteri che sono stati seguiti nella definizione del decreto-legge in esame sono gli stessi criteri oggettivi previsti dall'articolo 122 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980. D'altra parte il Governo non poteva che riproporre gli stessi parametri, che però non contraddicono quelli previsti dalla legge generale di riforma che è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Posso assicurare, essendo stato costituito un comitato ristretto, che nella prossima

settimana dovrebbe essere definito un testo che nella successiva settimana dovrebbe essere approvato dalla Commissione.

Non vi sono più soldi perchè, ahimè, se ammettiamo un aumento dell'1,7 per cento per l'Università di Urbino, esigenza su cui peraltro convengono anche i rappresentanti dell'opposizione, per tutte le altre università i contributi inevitabilmente diminuiscono in percentuale. Non è esatto, quindi, dire che alle università non statali vengono assegnati più soldi, ma anzi c'è una diminuzione nel 1990 rispetto al 1989. Con questo sforzo straordinario speriamo di mantenere libera l'università di Urbino, venendo incontro anche a degli orientamenti che questo ramo del Parlamento (così come la Camera dei deputati) ha esposto in maniera chiara in favore di quel pluralismo culturale che è un valore essenziale garantito dalla nostra Costituzione.

Speriamo di non dover presentare un altro decreto-legge e di avere invece una legge definitiva che fissi criteri certi.

Purtroppo devo esprimere parere favorevole sull'emendamento, presentato dal relatore, di adeguamento alle indicazioni della Commissione bilancio. Le esigenze dell'Università di Urbino sono state qui sottolineate, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Come rappresentante del Governo assumo di fronte a questa Assemblea l'impegno di reperire, nel corso di quest'anno, i fondi per l'Università di Urbino, trovando una idonea copertura per i 2 miliardi e 400 milioni che mancano rispetto alle previsioni del disegno globale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione dell'articolo 3, comma 1, per la parte relativa all'utilizzo di 2.400 milioni relativi all'accantonamento in materia di credito agrario, per il quale – trattandosi di un utilizzo difforme di accantonamento di fondo globale vietato per i decreti-legge – il parere è contrario per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Infatti, premesso che è stato già il Governo a violare inizialmente l'articolo 11-bis, comma 4, della legge 468 e successive modificazioni nel proporre il testo del decreto, a giudizio della Commissione la violazione delle norme di copertura contenute nella legge 468 come modificata costituiscono una violazione dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, in quanto l'interpretazione sistematica che è stata fornita inequivocabilmente su tale legge va nel senso che essa si pone come norma di attuazione della corrispondente norma costituzionale, tra l'altro spesso richiamata dal testo della legge medesima. Ne discende che le violazioni delle predette norme della legge 468 costituiscono ad avviso della Commissione violazione del pregetto costituzionale in materia di modalità di assorbimento dell'obbligo di copertura finanziaria».

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti 2.1, e 3.1, dichiara di non opporsi ad essi, per quanto di competenza, in quanto tali da risolvere l'eccezione di assenza di copertura formulata nel parere precedentemente espresso sul testo del decreto, parere che quindi per tale parte risulta superato».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete ascoltato sugli emendamenti 2.1 e 3.1 presentati dal relatore la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1990, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

Lire

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	6.836.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	35.030.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	30.000.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	3.980.000.000
Istituto Universitario di lingue moderne di Milano ..	2.917.000.000
Libera Università degli studi di Bergamo	2.648.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania ..	1.974.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	460.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	1.155.000.000
	85.000.000.000

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10.000 milioni finalizzata a interventi straordinari di edilizia universitaria.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 10.000 milioni» con le altre: «lire 7.600 milioni».

2.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SPITELLA, relatore. L'emendamento 2.1, così come l'emendamento 3.1, sono stati già illustrati durante lo svolgimento della relazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il parere favorevole sia sull'emendamento 2.1, sia sull'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 95.000 milioni per l'anno 1990, si provvede quanto a lire 92.600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 85.000 milioni l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)» e per lire 7.600 milioni l'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; quanto a lire 2.400 milioni mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Credito agrario (limite d'impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «95.000» con le altre: «92.600»; sopprimere le parole: «quanto a lire 92.600 milioni», e le parole: «quanto a lire 2.400 milioni» fino alla fine del comma.

3.1

IL RELATORE

Il relatore ha già illustrato questo emendamento ed il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 febbraio 1991**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, giovedì 14 febbraio alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).
2. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Allegato alla seduta n. 488

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FONTANA Elio, VETTORI, ALIVERTI, POSTAL, FOSCHI, FONTANA Walter e TANI. - «Norme per il sostegno alle imprese miste costituite all'estero» (2647);

FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FOSCHI, CUMINETTI, GIAGU DEMARTINI, DI STEFANO, DUÒ, GRASSI BERTAZZI, BEORCHIA, SALERNO, PATRIARCA, COVIELLO, ZANGARA, IANNIELLO, PULLI, SANTALCO, IANNI, TANI, MONTRESORI e TRIGLIA. - «Estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria al settore agenzie di viaggi» (2648).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Crenca a presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (n. 119).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6^a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo (n. 124).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere in tempo utile per consentire al Governo di emanare il decreto legislativo entro il 23 febbraio 1991, ai sensi dell'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pollice ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00102, dei senatori Libertini ed altri.

Interpellanze

GRECO, SCIVOLETTO, GAMBINO, CORLEONE, POLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerata l'estrema gravità degli incidenti sul lavoro, accaduti il 5 febbraio 1991 a Melilli (Siracusa) e Pozzillo (Catania), che hanno provocato sei vittime, i sottoscritti senatori interpellano il Ministro in indirizzo per sapere:

- a)* quali siano le cause e la dinamica di tali incidenti;
- b)* quali responsabilità siano emerse dai primi accertamenti;
- c)* quali siano le imprese interessate ai lavori in corso nei due cantieri, quali siano i rapporti con i committenti (appalto) e tra le imprese stesse (eventuali subappalti) e se tali rapporti siano legittimi nell'attuale normativa;
- d)* quale fosse l'organizzazione del lavoro stabilita nei contratti di appalto e quella realmente esistente nei due cantieri;
- e)* quali fossero i tempi di lavoro stabiliti dal progetto e quali i ritmi realmente stabiliti dall'azienda;
- f)* quali materiali fossero previsti dal progetto e quali invece fossero impiegati nelle lavorazioni;
- g)* quale fosse il grado di qualificazione delle imprese, dei loro dirigenti, dei loro tecnici e dei loro lavoratori;
- h)* quali ispezioni fossero state compiute dalle autorità competenti;
- i)* se il Governo non ritenga che questi gravissimi incidenti non rendano ancora più urgente l'attuazione dei provvedimenti suggeriti dalla Commissione Lama sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

(2-00529)

PONTONE, FILETTI, SANESI, MOLTISANTI, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che sono ultimate le consultazioni del comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali del Senato con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni delle città di Trieste, Gorizia ed Udine;

che il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 730 del 3 ottobre 1990, ha confermato *in toto* la sentenza del TAR di Trieste che ha dichiarato illegittima la delibera della provincia di Trieste che ha introdotto il bilinguismo nei lavori del consiglio;

che nella parte dispositiva della detta sentenza si legge quanto appresso:

«La tutela delle minoranze linguistiche è coperta da riserva di legge; pertanto è illegittima la determinazione dell'amministrazione provinciale di Trieste di attribuire ai consiglieri di lingua slovena la facoltà di parlare nella madrelingua, non avendo alcun potere di modificare la normativa statale in materia di uso delle lingue.

Gli articoli 3 e 6 della Costituzione e l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, mentre non consentono discriminazioni di qualsiasi tipo in relazione alla diversa lingua di origine (nella specie: la lingua slovena) quando vi siano "minoranze

riconosciute", non implica di per sé una facoltà, per i soggetti investiti della titolarità di pubbliche funzioni, di fare uso di lingua diversa da quella italiana nello svolgimento dei compiti inerenti all'ufficio, nè possono trovare diversa applicazione, in tale materia, il *Memorandum* d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 non ratificato o il Trattato di Osimo, in assenza di una disciplina attuativa»;

che nella motivazione si legge inoltre:

«Pertanto la decisione negativa di controllo non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 6 della Costituzione, nonchè con la decima disposizione transitoria della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia.

È vero che queste norme non consentono discriminazioni, di qualsiasi tipo, in relazione alla diversa lingua d'origine, quando sia ravvisabile una "minoranza riconosciuta". Ma esse riguardano la differente questione dell'uso di una lingua diversa da quella italiana da parte di titolari di pubbliche funzioni.

Sul punto, va segnalato che specifiche norme, di rango costituzionale o legislativo, hanno consentito l'uso della lingua francese e di quella tedesca da parte dei titolari dei pubblici uffici rispettivamente in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige»,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire presso la regione Friuli Venezia Giulia e la provincia di Trieste affinchè sia revocata la delibera che ha istituito l'uso del bilinguismo nei lavori del consiglio provinciale;

se non si ritenga, in esito alle dette consultazioni effettuate dal comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali del Senato ed alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, di ritirare il disegno di legge n. 2073 presentato al Senato il 26 gennaio 1990, che reca «Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine che, ad avviso degli interpellanti, è contrario agli interessi della popolazione italiana.

(2-00530)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. – *Al Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che ogni concreta prospettiva di sviluppo della parte meridionale della provincia di Salerno, nonchè delle contigue aree della Lucania e della Calabria bagnate dal Mar Tirreno, non può che essenzialmente fondarsi sul turismo concepito come moderna organizzazione di servizi per vacanze, tempo libero e riposo;

che le zone anzidette presentano un eccezionale ed irripetibile scenario di stupende bellezze naturali e di preziosi beni archeologici, storici ed artistici;

che le stesse zone, come è risultato da un'indagine svolta dagli operatori turistici locali, risultano dotate di servizi capaci di rispondere ad un'ampia e differenziata richiesta e che il complesso delle strutture è sinora utilizzato solo a metà;

che le cause di così bassa utilizzazione sono da ricercarsi – come è emerso dalle conclusioni di un recente convegno svoltosi a Sapri (Salerno) – anche e soprattutto nella scoraggiante lunghezza e difficoltà dei trasporti, onde quest'area rimane esclusa dai «grandi circuiti nazionali ed internazionali»;

che, a parte ogni opportuno, indifferibile intervento atto a razionalizzare e velocizzare il trasporto stradale e marittimo, si rende indispensabile realizzare una struttura aeroportuale in grado di rappresentare un concreto supporto per lo sviluppo del turismo e delle altre attività produttive;

che tanto costituirebbe anche valido incentivo per la migliore qualificazione dei servizi esistenti;

che l'iniziativa della istituzione di un aeroporto ha sempre trovato interessati ed anzi entusiasti gli enti locali che l'hanno riassunta come obiettivo essenziale e prioritario, nella consapevolezza che ogni ritardo in tal senso può risultare esiziale per il turismo nel Sud insidiato da una attenta concorrenza estera,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di riattivare con urgenza e concretezza uno studio – da non rimanere tale – volto alla realizzazione in tempi brevi di una struttura aeroportuale nel Golfo di Policastro (Salerno).

(4-05883)

PERUGINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* – Per sapere se abbiano intenzione di proporre il rifinanziamento della «legge Goria», quella cioè relativa alla concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, al fine di proseguire a soddisfare le tante richieste inevase, considerato che la Cassa depositi e prestiti ha informato gli istituti di credito convenzionati dell'esaurimento dei fondi.

(4-05884)

GIANOTTI, MARGHERI, BAIARDI, CISBANI, CARDINALE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere se non ritengano di compiere un passo presso le autorità di governo tedesche a proposito della vicenda Pirelli-Continental, in considerazione del fatto che:

1) si sta delineando un'opposizione all'assunzione del controllo della Continental da parte della Pirelli che non si esercita sul mercato azionario ma in base all'obiettivo di impedire che un gruppo estero assuma la direzione di un'industria tedesca;

2) si profila una violazione del diritto comunitario che prevede pari possibilità di azione dei gruppi industriali in tutti i paesi della Comunità.

Si chiede inoltre se non si ritenga di proporre agli organi competenti della Comunità la questione relativa al ruolo dominante che la *Deutsche Bank* svolge nell'industria tedesca e se non si configuri l'abuso di posizione dominante della medesima in contrasto con gli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma e della recente evoluzione del diritto comunitario.

(4-05885)

TAGLIAMONTE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere:

a) se risponda a verità:

che, a seguito di riduzione degli stanziamenti destinati a finanziare le attività delle Organizzazioni non governative (ONG) nel campo della cooperazione allo sviluppo, sarebbero state introdotte procedure ed assunti comportamenti, da parte della competente direzione generale, che penalizzano di fatto il volontariato, in particolare ritardando l'approvazione dei progetti e, peggio ancora, l'erogazione dei contributi già approvati e quindi dovuti;

che le strutture della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) e i funzionari addetti, nell'istruttoria delle pratiche che interessano le ONG, non osservino la dovuta imparzialità di giudizio e di rapporti con i rappresentanti delle suddette organizzazioni;

b) quali provvedimenti si intenda assumere per garantire al volontariato il sostegno previsto dalla vigente legislazione in materia di cooperazione e per evitare che la complessiva riduzione degli stanziamenti non determini la caduta verticale e, al limite, l'arresto di attività, come quelle delle ONG, che, come del resto è noto, concorrono a qualificare la politica e gli interventi dell'Italia per il progresso civile, oltre che per lo sviluppo economico, dei paesi fra i più arretrati del mondo.

(4-05886)

NEBBIA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da molti anni esiste una viva preoccupazione nelle popolazioni il cui territorio è attraversato – o dovrebbe essere attraversato – da elettrodotti per il trasporto dell'elettricità ad alta tensione (in genere intorno a 380.000 volt, con frequenza di 60 hertz), in quanto le popolazioni temono effetti biologici negativi dovuti ai campi elettrici e magnetici che si formano intorno a tali linee;

che sono apparse numerose pubblicazioni da cui appare che tali elettrodotti possono effettivamente provocare effetti biologici negativi per le popolazioni che vivono nelle vicinanze;

che si possono citare alcune recenti pubblicazioni come:

*a) A. Marino e J. Ray, *The electric wilderness*, San Francisco Press Inc., San Francisco, 1986;*

*b) A.L. Carstensen, *Biological effects of transmission line fields*, Elsevier, New York, 1987;*

c) L. Raganella, «Radiazioni non ionizzanti: sorgenti, campi di applicazione, problematiche e normative», Rapporto AT/DISP/88/6, ENEA, Roma, 1988;

*d) Paul Brodeur, *Currents of death*, Simon and Schuster, New York, 1989;*

*e) le riviste *Microwave News* e *VDT News* che trattano specificamente gli effetti biologici dei campi elettromagnetici anche associati agli elettrodotti;*

che il decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988), «Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne», non dà una risposta

adeguata alle giuste preoccupazioni delle popolazioni di molte zone d'Italia (Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Veneto, e altrove);

che, in risposta alla preoccupazione delle popolazioni, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto in data 30 maggio 1989, ha nominato una Commissione della quale sono stati chiamati a far parte rappresentanti dell'ENEL – parte in causa in quanto interessata alla costruzione degli elettrodotti – rappresentanti del Ministero dell'industria, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, del Ministero della sanità e docenti universitari;

che di tale Commissione non è stato chiamato a far parte il Ministero dell'ambiente, in violazione di quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 2 della legge n. 349 del 1986;

che la predetta Commissione si è riunita il 5 settembre 1989, il 10 novembre 1989, il 14 marzo 1990;

che in quest'ultima riunione il rappresentante del Ministro della sanità ha espresso la propria riserva sulla bozza di documento finale e che comunque è stato incaricato l'ENEL – ripeto, parte in causa e interessato a tranquillizzare le popolazioni – di redigere la stesura definitiva della relazione della Commissione;

che il 20 ottobre 1990 è stata ricostituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione di studio per l'esame degli effetti biologici dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti;

che nel giugno 1990 la *Environmental Protection Agency* degli Stati Uniti ha pubblicato un documento intitolato: «*An evaluation of potential carcinogenicity of electromagnetic fields*» che contiene, fra l'altro, la seguente frase: «*With our current understanding we can identify 60 Hz magnetic fields from power lines and perhaps other sources in the home as a possible, but not proven, sources of cancer to people*» (Sulla base di quanto sappiamo, i campi magnetici a 60 hertz dovuti agli elettrodotti e ad altre fonti domestiche come possibile, ma non dimostrata, causa di tumori per le persone),

l'interrogante chiede di sapere:

a) se della nuova Commissione del Ministero dei lavori pubblici faccia parte anche un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

b) quale sia la posizione del Ministero dell'ambiente su un problema che grandemente preoccupa molte popolazioni italiane ed è stato fonte anche di tensioni sociali;

c) quali azioni il Ministro in indirizzo intenda prendere a tutela della salute delle popolazioni di fronte a un crescente numero di indicazioni che i campi elettromagnetici generati in vicinanza degli elettrodotti possono essere fonti di nocività per le persone, come appare dai testi sopra indicati e dalle pubblicazioni che essi citano.

(4-05887)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della sanità.* – Per conoscere le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulle due terribili sciagure avvenute – quasi contemporaneamente – il 5 febbraio 1991 a Melilli e a Pozzillo, in Sicilia orientale, in cui hanno perduto la vita sei operai a causa della totale inosservanza delle più elementari norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

La prima delle due tragedie si è consumata a Melilli, comune del siracusano, dove tre operai sono rimasti sepolti sotto una colata di cemento, e l'altra a Pozzillo, frazione di Acireale, dove altri tre operai hanno perso la vita in un pozzetto delle condutture SIP.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

- 1) la dinamica esatta dei fatti;
- 2) se siano state adottate dalle ditte subappaltatrici dei lavori tutte le misure di sicurezza atte a prevenire e a salvaguardare la sicurezza sul lavoro;
- 3) quali iniziative il Governo abbia adottato o intenda adottare sulla base del documento della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, approvato all'unanimità il 2 agosto 1989, che ha riportato i dati e le testimonianze che danno conto della drammatica realtà del paese relativa ai costi umani e sociali connessi alla nostra realtà lavorativa.

(4-05888)

DIONISI, IANNI, VELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che i benefici previsti dalla legge n. 64 del 1986 cesseranno per la provincia di Rieti il 31 dicembre 1992, per effetto di una decisione della CEE;

che tale decisione trae origine da una errata valutazione dei parametri socio-economici della provincia di Rieti;

che le condizioni economiche delle zone della provincia di Rieti interessate dall'intervento straordinario e l'intero territorio provinciale fanno registrare punte elevate di crisi economica e di gravissima disoccupazione (oltre il 25 per cento della forza lavoro);

che, in seguito alla suddetta decisione di esclusione, si è già registrata una notevole riduzione di investimenti nella zona;

che per una delle aziende più importanti che operano nel nucleo industriale Rieti-Cittaducale (la Texas instruments spa) è stato deliberato nel 1989 un contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Texas;

che il gruppo Texas è presente in Italia con tre stabilimenti a Cittaducale (Rieti), ad Aversa (Caserta) e ad Avezzano (L'Aquila) dove è previsto un maggior impegno per la costruzione di un polo produttivo ad alta tecnologia;

che il contratto di programma impegna il gruppo Texas a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo complessivo pari a lire 1686,1 miliardi e che, a fronte dei suddetti investimenti, sono state riconosciute ammissibili agevolazioni il cui onere stimato a carico dell'intervento straordinario è pari a lire 964,6 miliardi;

che lo stesso gruppo Texas ha più volte dichiarato che non ci sarebbe stato alcun problema produttivo ed occupazionale e che anzi – nello stesso contratto di programma – era previsto un aumento di 150 addetti a Cittaducale (oltre ai 1000 previsti per Avezzano);

constatato invece:

che l'azienda, nel corso di diversi incontri sindacali e dopo appena un anno dalla firma del contratto di programma, non è in grado

di riconfermare con nettezza i propri impegni e di dare garanzie sul futuro occupazionale e produttivo dell'intero gruppo in Italia;

che, per quanto riguarda Cittaducale, non considera più urgente il più volte richiesto ampliamento (che pare invece intenzionata a dilazionare a dopo il 1993), che alcuni reparti di ricerca e di applicazione saranno trasferiti in Avezzano (sempre al di sotto di quanto previsto nel contratto di programma) e che si ha notizia che l'azienda sta operando nel concreto per trasferire diversi dipendenti dei suddetti reparti;

che inoltre l'azienda (sempre per quanto riguarda Cittaducale), contravvenendo a quanto previsto in materia da accordi sindacali aziendali, sta operando numerosi trasferimenti fuori dalla provincia;

constatato ancora:

che complessivamente il gruppo Texas non sembra in grado di dare quelle garanzie e quelle certezze che sono dovute, anche in relazione all'alto onere previsto per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, per gli investimenti e che per di più lo stesso gruppo Texas non opera (anche per gli orari ed altri problemi) nel quadro delle normali relazioni sindacali che dovrebbero essere presupposto per l'erogazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 64,

gli interroganti chiedono se non si ritenga opportuna la convocazione di un urgente incontro ministeriale al fine di ottenere dal gruppo Texas le dovute garanzie per il rispetto del contratto di programma, per il rispetto degli accordi sindacali liberamente sottoscritti e soprattutto per il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e produttivi nei tre stabilimenti ed in particolare nella provincia di Rieti, già duramente colpita da una grave crisi occupazionale (aggravata dalla perdita di numerosi posti di lavoro anche nell'indotto che già risente delle decisioni del gruppo Texas) destinata a non migliorare anche per effetto della decisione di escludere la provincia dai benefici previsti dalla legge n. 64 del 1986. Si chiede peraltro se non si ritenga di riconsiderare tale esclusione.

(4-05889)

SPETIĆ. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per sapere se siano a conoscenza del fatto che ignoti vandali hanno vilipeso nei giorni scorsi, con scritte infamanti e neonaziste, una serie di monumenti ai caduti della Resistenza sul Carso triestino, fidando evidentemente nell'impunità di cui hanno continuato a godere sino ai giorni nostri.

Si chiede pertanto ai Ministri in indirizzo se non intendano richiamare gli organi dello Stato al dovere di reprimere, a norma di legge, questi fenomeni che turbano la pacifica convivenza in un'area così delicata, ponendo inoltre fine alla sottovalutazione colpevole della sua pericolosità che in passato ha già consentito l'innesto e lo sviluppo di fenomeni eversivi gravi come la strage di Peteano ed il traffico di esplosivi dai depositi di «Gladio».

(4-05890)

SPETIĆ. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il comune di Trieste intende dimezzare le

proprie circoscrizioni (attualmente dodici) modificandone i confini e procedendo ad accorpamenti di quartieri cittadini e periferici, alterando gli equilibri etnici, in flagrante contrasto con gli impegni presi dallo Stato italiano nel *Memorandum* di Londra del 1954, recepito dall'accordo italo-jugoslavo di Osimo e previsto attualmente dal disegno di legge del Governo (atto Senato n. 2073) in materia di tutela della minoranza slovena all'esame della competente Commissione al Senato.

Si chiede pertanto ai Ministri in indirizzo se non intendano richiamare il comune di Trieste al rispetto degli obblighi citati e, comunque, alla necessità di ricercare – anche in questo frangente – il consenso della comunità interessata.

(4-05891)

SPETIĆ. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* – Per sapere se corrisponda a verità quanto affermato dal sindaco di Trieste dinanzi alla Commissione Affari costituzionali del Senato in merito al diritto dei consiglieri circoscrizionali sloveni di questo comune di esprimersi nella propria madrelingua durante le sedute dei consigli di circoscrizione come stabilito dall'articolo 27 del loro regolamento approvato dal consiglio comunale triestino all'inizio degli anni settanta, rappresentando di fatto attuazione di quanto stabilito dal *Memorandum* di Londra del 1954, recepito in seguito dall'accordo di Osimo, ratificato con legge dello Stato.

Questo diritto venne riconosciuto ed attuato in tutte le circoscrizioni cittadine e periferiche in cui vi fossero consiglieri di lingua slovena e l'amministrazione provvide ad inviare alle sedute qualificati interpreti della lingua slovena.

Tale prassi venne improvvisamente interrotta e limitata ai soli rioni carsici ed a quello periferico di San Giovanni, scatenando forti contestazioni e proteste in altri rioni. Ciò avvenne, a detta del sindaco, in seguito ad una «direttiva» del Ministro per gli affari regionali.

Qualora tali affermazioni corrispondessero a verità, si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di fornire gli estremi di tale direttiva ed opportuni chiarimenti in merito alle fonti giuridiche di una decisione che pare palesemente incompatibile anche con recenti sentenze della magistratura e della stessa Corte costituzionale.

(4-05892)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

se sia vero che dalla prima *tranche* di finanziamenti (750 miliardi) decisa dal Ministero dell'industria per la costruzione di nuovi centri agro-alimentari sarebbe stato escluso il progetto di «città annonaria» di Napoli;

se sia vero che tale esclusione sia stata determinata da valutazioni ministeriali non del tutto positive in ordine ad suddetto progetto ed alle reali possibilità di una rapida realizzazione dello stesso con riferimento sia alla scelta di localizzazione sia alle perduranti difficoltà riscontrate nella compagine del consorzio incaricato della costruzione del complesso; difficoltà che sarebbero conseguenti, da un lato, al mancato

versamento della quota di capitale sociale nonchè alla mancata designazione dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del consorzio stesso da parte del comune di Napoli e, dall'altro, al manifestarsi di forti dissensi fra gli operatori del settore;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni di urgenza - quali la necessità di liberare i suoli attualmente occupati dal mercato ortofrutticolo (oltre che da altre strutture comunali) per fare posto al completamento del centro direzionale di Napoli e l'assoluta inadeguatezza strutturale e funzionale delle attuali attrezzature e servizi - che obbligano ad accelerare i tempi per la realizzazione della città annonaria, annunciata da più di dieci anni e sempre rinviata;

se sia ancora possibile - come sarebbe giusto ed opportuno - far rientrare nella prima *tranche* di finanziamenti il progetto della città annonaria di Napoli e, in caso contrario, quando ed in quale misura il finanziamento in questione potrà essere accordato.

(4-05893)

CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che un pregiudicato e tossicodipendente di Adrano (Catania), Paolo Caltabiano, di 30 anni, oggi 7 febbraio 1991, alle ore 13,00 si è suicidato in una cella di sicurezza della questura di Catania;

che il Caltabiano era stato arrestato la notte precedente durante un tentativo di furto,

si chiede di sapere:

se, essendo noto essere il Caltabiano tossicodipendente, siano state messe in atto tutte le disposizioni previste dal Ministero di grazia e giustizia per evitare episodi di autolesionismo;

se i soccorsi siano stati immediati.

(4-05894)